Spedizione in abbonamento postale Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova In caso di mancato recapito inviare al detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 17 maggio 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 12.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

pag. 3900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 marzo 2000, n. 072/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Reg. CE n. 1627/1998. Approvazione.

pag. 3904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 marzo 2000, n. 098/Pres.

Legge regionale 46/1986 Comitato tecnico regionale - Sezione II. Sostituzione segretario.

pag. 3911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0138/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità interessate al progetto di ampliamento della cava Dell'Agnese, sita in Comune di Porcia.

pag. 3911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0139/Pres.

Legge regionale 45/1988, articolo 17. Aggiornamento delle indennità di carica e di presenza dovute

dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di Parchi naturali regionali per l'anno 2000.

pag. 3912

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 aprile 2000, n. EST. 403-D/ESP/4289. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione lavori «Obiettivo 5b -Borghi antichi delle frazioni di Terzo e Lorenzaso». Decreto di rettifica.

pag. 3917

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 aprile 2000, n. EST. 404-D/ESP/4289. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione lavori «Obiettivo 5b -Borghi antichi delle frazioni di Terzo e Lorenzaso». Decreto di rettifica.

pag. 3917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 414.

Legge regionale 70/1981, articolo 9. Rideterminazione dei criteri e dei parametri per il calcolo del fabbisogno di manodopera delle aziende familiari diretto-coltivatrici richiedenti le provvidenze previste dalla legge regionale 45/1973 e revoca della D.G.R. 5356/1981.

pag. 3918

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 416.

Atto di indirizzo regionale relativo all'applicazione della legge regionale 23/1999 che disciplina la raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 459. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 2000.

pag. 3923

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 550.

Legge regionale 63/1977, articolo 21. Criteri di finanziamento dei programmi annuali degli interventi nel settore delle opere pubbliche dei Comuni terremotati per l'anno 1998.

pag. 3930

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2000, n. 610.

Legge regionale 3/1998, articolo 16, comma 2: «Direttive per l'impiego dei finanziamenti regionali a favore di progetti di ricerca scientifica e di iniziative di divulgazione scientifica». Anno 2000.

pag. 3932

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 780. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo; realizzazione della viabilità forestale di servizio «Costa Vidiseit», in Comune di Cercivento. Fissazione indennità provvisoria di espropriazione.

pag. 3942

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2000, n. 1146.

Legge 33/2000. Acquisizione di un primo Parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra.

pag. 3942

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2000, n. 1155.

Nomina della Commissione istruttoria per l'acpag. 3922 | certamento delle mansioni, ai fini della rinnovazione delle procedure di inquadramento, ai sensi della legge 312/1980, del dipendente Pertusi dott. Lucio.

pag. 3946

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

Comune di Ligosullo. Avviso di adozione della variante n. 5 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

pag. 3947

Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale e della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

pag. 3948

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Annonaria Udinese.

pag. 3948

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Udine Sud/Ovest relativa alla proprietà della Casa di cura «Città di Udine».

pag. 3948

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999. Agenzia regionale per l'impiego. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000.

pag. 3948

Legge regionale 7/1999. Ente tutela pesca. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

PARTE TERZA CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Trieste:

Estratto dell'avviso di vendita dell'immobile sito in Comune di Trieste, via Sara Davis.

pag. 3951

Comune di Cividale del Friuli (Udine):

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di terreni e fabbricati.

pag. 3951

Comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia):

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'appalto del servizio di nettezza urbana nei Comuni di Fogliano Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco e Doberdò del Lago-Doberdob.

pag. 3951

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser.

pag. 3952

Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Estratto del bando di gara per la fornitura di generi alimentari vari, frutta e verdura, carne e salumi, pane e latte e pesce, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

pag. 3952

Istituto Triestino per Interventi Sociali - I.T.I.S. - Trieste:

Avviso di gara d'appalto mediante pubblico incanto per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell'Ente.

pag. 3949

pag. 3953

Osservatorio astronomico di Trieste:

Bando di pubblico incanto per l'appalto dei lavori di messa a norma e risanamento dell'immobile denominato «Villa Bazzoni», già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2000. Avviso di rettifica.

pag. 3953

Comune di Rivignano (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo all'ampliamento del Piano degli insediamenti produttivi.

pag. 3953

Comune di Spilimbergo (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato lottizzazione «Michelangelo».

pag. 3954

Istituto Regionale Formazione Professionale - I.R.Fo.P. - Trieste:

Deliberazione del Commissario dell'I.R.Fo.P 21 aprile 2000, n. 22. Legge 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 22, comma 3 bis; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, articolo 5, comma 3. Individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e delle operazioni eseguibili da parte dell'Istituto regionale per la formazione professionale.

pag. 3954

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare all'Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli.

pag. 3956

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di personale non laureato del ruolo sanitario tecnico di radiologia medica.

pag. 3963

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 12

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Articolo 1

(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale)

- 1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un Regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il Regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al Regolamento.
- 2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:
- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni:
- b) la raccolta dei funghi è esercitata nell'intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validità permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;
- c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e

- dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
- e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
- f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
- g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;
- h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;
- i) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in kg. 3 pro capite;
- per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in kg. 15 pro capite;
- m) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari;
- n) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
- o) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
- p) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

- q) Province e Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;
- r) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro
 centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
- s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I Comuni e le Comunità montane possono stabilire riduzioni sino al 100 per cento dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonché al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;
- t) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera s);
- u) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.
- 3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.

Articolo 2

(Commercializzazione dei funghi epigei)

- 1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal D.P.R. 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del D.P.R. 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 3

(Struttura regionale competente)

1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.

Articolo 4

(Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)

- 1. All'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
- «All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

Articolo 5

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, è abrogato il Capo II della legge regionale 34/1981.

Articolo 6

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 si fa riferimento alla legge 352/1993 ed al D.P.R. 376/1995.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 maggio 2000

per IL PRESIDENTE: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».
- Il decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, reca: «Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo».
 - Il testo dell'articolo 3 della legge 352/1993 è il seguente:

Articolo 3

- 1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
- 2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 («Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati»), è il seguente:

Articolo 1

(Ispettorati micologici; articolo 9 comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352)

- 1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
- 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
- Il decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, reca: «Approvazione delle linee-guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali».

Note all'articolo 2

- Per il titolo del D.P.R. 376/1995, vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'allegato I del D.P.R. 376/1995 è il seguente:

Allegato I

(previsto dall'articolo 4, comma 1, primo capoverso)

- 1) Agaricus arvensis;
- 2) Agaricus bisporus;
- 3) Agaricus bitorquis;
- 4) Agaricus campestris;
- 5) Agaricus hortensis;
- 6) Amanita caesarea;
- 7) Armillaria mellea;
- 8) Auricolaria auricolaria judae;
- 9) Boletus aereus;
- 10) Boletus appendicolatus;
- 11) Boletus badius;
- 12) Boletus edulis;
- 13) Boletus granulatus;
- 14) Boletus impolitus;
- 15) Boletus luteus;
- 16) Boletus pinicola;
- 17) Boletus regius;
- 18) Boletus reticulatus;
- 19) Boletus rufa;
- 20) Boletus scabra;
- 21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
- 22) Clitocybe geotropa;
- 23) Clitocybe gigantea;
- 24) Craterellus cornucopioides;
- 25) Hyduum repandum;
- 26) Lactarius deliciosus;
- 27) Leccinum (tutte le specie);
- 28) Lentinus edodes;
- 29) Macrolepiota procera;
- 30) Marasmius oreades;
- 31) Morchella (tutte le specie);
- 32) Pleurotus cornucopiae;
- 33) Pleurotus eryngii;
- 34) Pleurotus ostreatus;
- 35) Pholiota mutabilis;
- 36) Pholiota nameko mutabilis;
- 37) Psalliota bispora;
- 38) Psalliota hortensis;
- 39) Tricholoma columbetta;
- 40) Tricholoma equestre;
- 41) Tricholoma georgii;
- 42) Tricholoma imbricatum;
- 43) Tricholoma portentoso;

- 44) Tricholoma terreum;
- 45) Volvariella esculenta;
- 46) Volvariella valvacea;
- 47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
- 48) Pleurotus eringii;
- 49) Stropharia rugosoannulata.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 («Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 23

Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quando stabilito dal successivo articolo.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».
- Il testo dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), è il seguente:

Articolo 13

(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizza-

zione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Nota all'articolo 5

Il titolo del Capo II della legge regionale 34/1981 reca: «Norme per la tutela dei funghi spontanei».

Note all'articolo 6

- Per il titolo della legge 352/1993, vedi nota all'articolo 1.
- Per il titolo del D.P.R. 376/1995, vedi nota all'articolo 1.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 22

- d'iniziativa dei consiglieri Gottardo e Molinaro, presentata al Consiglio regionale in data 29 ottobre 1998;
- assegnata alla IV Commissione permanente in data 10 novembre 1998, con parere della II Commissione permanente;
- espresso parere, da parte della II Commissione permanente, nella seduta del 3 marzo 1999;
- esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 17 giugno 1999, del 16 settembre 1999 e del 9 novembre 1999; approvata dalla Commissione all'unanimità, con modifiche, nella seduta del 30 novembre 1999, con relazioni dei consiglieri Molinaro e Vanin;
- esaminata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 9 marzo 2000 e nelle sedute antimeridiane del 20 marzo 2000 e del 4 aprile 2000; approvata dal Consiglio a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 4 aprile 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso nota del Commissario del Governo di data 12 maggio 2000, n. 19/2-497/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 marzo 2000, n. 072/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Reg. CE n. 1627/1998. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento CE n. 1627 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CEE n. 822/1987 concedendo all'Italia la possibilità di realizza-

re 2442 ettari di vigneto in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000 per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. (D.O.C.) e di vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.);

VISTO il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del Regolamento CE n. 1627/1998 con il quale è stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una superficie da vitare pari a 100 ettari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1999 n. 2818 concernente: «il Regolamento CE n. 1627/1998 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il Regolamento CE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione, oltre all'individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga, ha ritenuto di suddividere l'intera disponibilità di superficie da vitare in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalità del territorio e cioè: zona carsica ed intera Provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura;

RITENUTO di dover precisare che per «zona collinare» si intendono quelle aree nelle quali l'acclività è tale che per realizzare impianti di vigneto si rende necessaria - per agevolare le operazioni colturali - l'esecuzione di particolari sistemazioni quali: terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti ovvero laddove la pendenza del fondo non è inferiore al 5%;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 2818/1999 la Giunta regionale ha inteso privilegiare nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i vigneti aventi determinate caratteristiche oggettive, nonché i richiedenti in possesso di specifici requisiti soggettivi;

RITENUTO di precisare che per «personale fisso» si intende - oltre al richiedente, persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica, purchè iscritto come unità attiva all'INPS, ex SCAU in data antecedente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della suddetta deliberazione avvenuta il 29 settembre 1999, ogni unità riferibile al personale salariato e stipendiato impiegato in azienda nel corso del 1999 per un numero superiore a 180 giornate lavorative (il numero di unità riferibili al personale avventizio impiegato in azienda per un numero inferiore di 180 giornate si determina dividendo il numero complessivo e documentabile di giornate lavorative prestate in azienda per 180, escludendo dal conto i numeri dopo la virgola), nonché i familiari del richiedente che collaborano all'attività aziendale purchè iscritti come unità attiva all'INPS, ex SCAU prima del 29 settembre 1999.

Nel caso di società di persone, per personale fisso si intende sia il numero di soci che di familiari che collaborano all'attività aziendale purchè iscritti come unità attiva all'INPS, ex SCAU prima della medesima data sopra citata.

Nel caso di cooperative di conduzione terreni per personale fisso si intende il numero dei soci iscritti come unità attiva all'INPS ex SCAU prima del 29 settembre 1999 nonché il numero di personale fisso riferibile ai salariati e agli stipendiati, impiegati nell'azienda di proprietà della cooperativa, determinato con le modalità sopra specificate;

PRESO ATTO altresì che con la sopra citata deliberazione n. 2818/1999 la Giunta regionale ha ritenuto di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i richiedenti che hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure che sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione del Regolamento (CE) 950/1997;

RITENUTO di dover precisare che l'inserimento in graduatoria utile riguarda i richiedenti per i quali è stato emesso il decreto di concessione ed impegno del contributo, nonché quelli che pur ammessi a finanziamento, non hanno ottenuto il decreto di impegno e concessione per carenze verificate in sede istruttoria, per rinuncia, o per qualsiasi altra causa;

RITENUTO altresì di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto di vite, i richiedenti che hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del Regolamento CEE 1442/1988, ovvero che detengono un diritto di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo;

RITENUTO opportuno disporre che i beneficiari possano procedere alla realizzazione del nuovo vigneto dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione di eventuali reimpianti conseguenti ad estirpi effettuati nelle ultime tre campagne viticole oppure conseguenti a diritti di impianto acquistati da altre aziende agricole;

RITENUTO di limitare la realizzazione dei nuovi impianti di vite ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno da parte del richiedente in data antecedente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta il 29 settembre 1999 (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purchè debitamente registrati prima del 29 settembre 1999. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purchè antecedente al 29 settembre 1999;

ATTESO che la realizzazione dei nuovi impianti di vite è riservata esclusivamente alle aree a denominazione di origine controllata e - limitatamente ai vitigni autoctoni - alle aree ad indicazione geografica tipica;

RITENUTO di stabilire che la superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto è di ettari 0,5 ridotti ad ettari 0,20 per la zona carsica e l'intera Provincia di Trieste, e di fissare in ettari 3 la superficie massima autorizzabile per ciascun richiedente;

RITENUTO di precisare che per «superficie vitata» si intende quella calcolata con le modalità previste dall'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate (deliberazione A.I.M.A. n. 518 del 9 settembre 1998) e cioè la superficie situata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale si considera uguale alla superficie catastale della particella;
- la superficie vitata ricadente solo su una parte della particella è considerata quella all'interno del sesto di impianto, aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino ad un massimo di metri 3 e su entrambe le testate in misura non superiore a metri 3 per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti);

RITENUTO di dover assegnare la superficie vitata ai singoli richiedenti sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione le caratteristiche oggettive aziendali e gli aspetti soggettivi dei richiedenti come prescritto dalla D.G.R. n. 2818 citata;

RITENUTO che ai fini della stesura di ciascuna graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci - distinte tra criteri oggettivi e soggettivi - di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

- a) criteri oggettivi:
- vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita la sottozona: (5)
- vigneti realizzati con vitigni a bacca:
 - a) esclusivamente bianca: (10)
 - b) prevalentemente bianca: (5)
 - c) prevalentemente nera: (2)
 - d) esclusivamente nera: (0) (per «prevalentemente» si intende una percentuale di superficie vitata investita con un tipo di bacca superiore al 50 per cento della superficie vitata richiesta)
- vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
 - a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10)
 - b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500 in collina (5)
 - c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0)

- vigneti realizzati con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»: (5)
- vigneti realizzati con palificazione in legno:

in collina: (10)in pianura: (5)

b) criteri soggettivi:

- personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente):
 - a) 6 unità ed oltre (10)
 - e) da 2 a 5 unità: (5)
- adesione al Consorzio di tutela D.O.C.: (10)
- acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente al 29 settembre 1999: (5)
- attuazione nel corso del 1999 del metodo di produzione biologico previsto dal Regolamento CEE 2092/1991 oppure dell'attività ecocompatibile prevista dal Regolamento CEE 2078/1992 e successivo regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione del 9 dicembre 1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio: (6)
- presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10)

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive riunitosi in data 11 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 299 dell'11 febbraio 2000;

DECRETA

- 1. È approvato il Regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento CE n. 1627/1998, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 marzo 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 7 Regolamento relativo all'individuazione delle modalità dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento CE n. 1627/1998.

Articolo 1

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti devono pervenire - a pena di irricevibilità - al Servizio delle Produzioni vegetali presso la Direzione regionale dell'Agricoltura entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, su modello predisposto dalla stessa Amministrazione ed allegato al presente Regolamento.

Articolo 2

Requisiti dei richiedenti

1. Il richiedente può essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in data antecedente alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818 avvenuta il 29 settembre 1999.

Articolo 3

Suddivisione della superficie da vitare in rapporto alla vocazionalità del territorio

- 1. Sono assegnati 15 ettari di superficie da vitare alla zona carsica ed intera Provincia di Trieste, 30 ettari alla zona collinare e la quota restante alla zona di pianura.
- 2. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona carsica e l'intera Provincia di Trieste non esauriscano il limite di 15 ettari, la quota residua viene assegnata in aumento alla zona collinare. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona collinare non esauriscano il limite di zona maggiorato della quota eventualmente derivante dalla zona carsica e dalla Provincia di Trieste, quanto residua viene assegnato alla pianura.

Articolo 4

Determinazione della priorità

- 1. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari l'attribuzione del punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci distinte tra criteri oggettivi e soggettivi di seguito riportate ed imputabili al richiedente:
- a) criteri oggettivi:
- vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita la sottozona: (5)
- vigneti realizzati con vitigni a bacca:
 - a) esclusivamente bianca: (10)
 - b) prevalentemente bianca: (5)

- c) prevalentemente nera: (2)
- d) esclusivamente nera: (0)

(per «prevalentemente» si intende una percentuale di superficie vitata investita con un tipo di bacca superiore al 50 per cento della superficie vitata richiesta).

- vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:
 - a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10)
 - b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e fra 4.000 e 4.500 in collina (5)
 - c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0)
- vigneti realizzati con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»: (5)
- vigneti realizzati con palificazione in legno:

a) in collina: (10)b) in pianura: (5)

b) criteri soggettivi:

- personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente):
 - a) 6 unità ed oltre (10)
 - b) da 2 a 5 unità: (5)
- adesione al Consorzio di tutela D.O.C.: (10)
- acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla data del 29 settembre 1999: (5)
- attuazione nel corso del 1999 del metodo di produzione biologico previsto dal Regolamento CEE 2092/1991 oppure dell'attività ecocompatibile prevista dal Regolamento CEE 2078/1992 e successivo Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione del 9 dicembre 1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio: (6)
- presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424, senza averne ottenuto i benefici (10).
- 2. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con età minore.
- 3. Il Direttore del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto per ciascuna delle tre suddivisioni territoriali rapportate alla vocazionalità del territorio di cui al precedente articolo 3.
- 4. Qualora, esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, si verificassero disponibilità di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o per sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria.

Articolo 5

Condizioni di esclusione

- 1. Sono esclusi dalla graduatoria dei beneficiari i richiedenti che:
- a) hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856;
- b) sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424: programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo regionale;
- c) hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del Regolamento CEE 1442/1988;
- d) detengano un diritto di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo.

Articolo 6

Limitazioni di superficie vitabile e condizioni

- 1. La superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto è di ettari 0,5 ridotti ad ettari 0,20 per la zona carsica e l'intera Provincia di Trieste.
- 2. La superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto è di 3 ettari.
- 3. Nell'eventualità che il richiedente detenga diritti in portafoglio a seguito di estirpi effettuati nelle ultime tre campagne viticole oppure abbia acquistato i diritti di impianto da altre aziende dovrà procedere alla realizzazione del nuovo impianto di viti dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione dei reimpianti conseguenti ai suddetti diritti.
- 4. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto sono quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818.
- 5. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto in aree delimitate da sottozone, oltre alla limitazione prevista dal comma precedente, sono quelli previsti dal relativo disciplinare di produzione.
- 6. La realizzazione dei nuovi impianti di vite è limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno in data antecedente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta il 29 settembre 1999 (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purchè debitamente registrati prima del 29 settembre 1999. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purchè antecedente al 29 settembre 1999.

: NO

7. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive e soggettive che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformità a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richie-

denti che gli subentrano in graduatoria, verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla Direzione Regionale dell'agricoltura via Caccia, 17 33100 UDINE

Regolamento (CE) n. 1627/1998 e D.M. n. 36604/1998 Richiesta assegnazione quota superficie per nuovo impianto di viti.
L'impresa (a)
Iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
rappresentata da (b)
che conduce un'azienda agricola di ettari di cui ettari destinati alla coltivazione della vite.
CHIEDE
l'assegnazione di una quota di superficie pari ad ettari (c) da destinare all'impianto di viti per uve da vino in zona D.O.C. (d)
Il nuovo impianto di viti sarà realizzato:
• in zona carsica ed intera Provincia di Trieste per una superficie vitata pari ad ettari
• in zona collinare per una superficie vitata pari ad ettari
• in zona di pianura per una superficie vitata pari ad ettari
(qualora lo stesso richiedente chiede di realizzare gli impianti di vite in zone diverse, partecipa a ciascuna graduatoria per la parte di superficie da vitare relativa a ciascuna zona)
A tal fine DICHIARA che:
 È stata presentata almeno una volta domanda di abbandono di superfici vitate ai sensi del Regolamento (C.E.E.) n. 1422/1988: (e) ☐ : SI

2.	cessive alla data di avvenuto estirpo: (e)
	□: SI
	□: NO
3.	ha usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della D.G.R. 19 dicembre 1997, n. 3856: (e) ☐: SI
	□: NO
4.	è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424: programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo regionale: (e)
	□: NO
5.	la realizzazione del nuovo vigneto avverrà all'interno dell'area che delimita una sottozona: (e) : SI
	□: NO
6.	il nuovo vigneto verrà realizzato con vitigni a bacca: (f)
	: a) esclusivamente bianca
	: b) prevalentemente bianca
	: c) prevalentemente nera
	: d) esclusivamente nera
	specificare di seguito i vitigni che si intendono utilizzare con specifico riferimento a quelli ritenuti ammissibili con la D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999:
7.	il nuovo vigneto verrà realizzato con il seguente numero di ceppi per ettaro: (f)
	☐: a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina
	☐: b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500 in collina
	☐: c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina
8.	il nuovo vigneto verrà realizzato con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»: (e) ☐: SI ☐: NO
	in caso di risposta «NO» specificare di seguito il sistema di allevamento che si intende attuare
Q	il nuovo vigneto verrà realizzato con palificazione in legno: (e)
٦.	: SI
	□ : NO
10	
10.	il personale fisso occupato in azienda è il seguente: (f)
	☐ : a) 6 unità e oltre
	: b) da 2 a 5 unità
	☐: c) meno di 2 unità
	per quanto riguarda il personale avventizio eventualmente impiegato in azienda nel corso del 1999, specificare di seguito il numero delle giornate lavorative complessivamente prestate
11.	aderisce al consorzio di tutela D.O.C.: (e)
	□: SI
	□ : NO

12.	ha attuato nel corso del 1999 il metodo di produzione biologico previsto dal Regolamento C.E.E. 2092/1991, oppure l'attività ecocompatibile prevista dal Regolamento C.E.E. 2078/1992 integrato dal Regolamento C.E. n. 2603/1999: (e)
	\square : SI
	□: NO
13.	ha presentato domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivini- colo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (e)
	□: SI
	□: NO
14.	detiene diritti di portafoglio per l'esecuzione di reimpianto di superfici vitate da meno di tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo: (e)
	□: SI
	□: NO
15.	ha acquistato diritti di impianto da altre aziende agricole in data antecedente al 29 settembre 1999: (e)
	\square : SI
	□: NO
	DICHIARA altresì
	lare il proprio consenso affinché l'Amministrazione regionale possa svolgere gli eventuali accertamenti in azien- prima e dopo l'avvenuta realizzazione del vigneto.
	Qualora dagli accertamenti istruttori effettuati prima e dopo la realizzazione del vigneto emergano dichiarazioni
	false o comunque tali che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, l'Amministrazione regionale provvederà all'archiviazione della pratica e il vigneto già realizzato verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.
	Successivamente alla stesura della graduatoria l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere ed acquisire ogni utile elemento a comprova di quanto dichiarato nella presente domanda dai richiedenti assegnatari della superficie da destinare a nuovo impianto di viti.
	La domanda in duplice copia deve pervenire, entro i termini stabiliti dal D.P.G.R. che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione regionale dell'agricoltura. La data di tale riferimento da prendere in considerazione è quella corrispondente al numero di protocollo posto sulla domanda stessa ovvero quella del timbro postale di partenza.
Dat	a
	Firma
TON	E

- Indicare la ditta nel caso di impresa individuale o la denominazione in caso di società, così come risultanti dal certificato di iscrizione a) al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., documento che va allegato alla presente richiesta.
- Indicare cognome e nome, data e comune di nascita, residenza e recapito telefonico della persona o delle persone a cui compete l'amb) ministrazione straordinaria dell'impresa e che sono tenute a sottoscrivere la domanda.
- Superficie massima richiedibile: 3 ettari c) Superficie minima richiedibile: 0,5 ettari ridotti a 0,2 ettari in zona carsica ed intera Provincia di Trieste.
- Specificare la zona D.O.C. interessata alla realizzazione dei nuovi impianti (nel caso che il vigneto sia realizzato con vitigni autoctoni indicare la relativa zona I.G.P.).
- Barrare la casella corrispondente ad una delle due situazioni prospettate. e)
- Barrare la casella corrispondente ad una delle situazioni illustrate. f)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 marzo 2000, n. 098/Pres.

Legge regionale 46/1986 Comitato tecnico regionale - Sezione II. Sostituzione segretario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 65/Pres. di data 10 marzo 1998 e D.P.G.R. 124/Pres. di data 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, articolato in sette sezioni, ai sensi della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che con successivo D.P.G.R. 34/Pres. di data 3 febbraio 1999 il geom. Licio Romanin è stato nominato segretario del Comitato tecnico regionale - Sezione 2^a;

VISTA la nota prot. VTP/1145/B.7.5. di data 1 marzo 2000 con la quale la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti chiede di provvedere alla sostituzione del geom. Licio Romanin con la dott.ssa ing. Iliana Gobbino, consigliere ingegnere in servizio presso la Direzione regionale stessa, quale segretario del Comitato tecnico regionale - Sezione 2^a;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 570 di data 16 marzo 2000;

DECRETA

la dott.ssa ing. Iliana Gobbino, consigliere ingegnere in servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, è nominata segretario del Comitato tecnico regionale - Sezione 2^a, in sostituzione del geom. Licio Romanin.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0138/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità interessate al progetto di ampliamento della cava Dell'Agnese, sita in Comune di Porcia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 6 marzo 2000 con la quale la General Beton Triveneta S.p.A. con sede legale in Cordignano (Treviso) via R. Sanzio 26, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della cava Dell'Agnese sita in Comune di Porcia, località Crocevial;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» dell'11 marzo 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 14 marzo 2000:

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 di data 31 marzo 2000, con la quale, in attesa del recepimento organico della normativa statale in materia di V.I.A., vengono dati gli indirizzi operativi ai fini di poter correttamente applicare le norme in materia:

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 e nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Porcia e in area confinante con i Comuni di Roveredo in Piano e di Fontanafredda, risultando tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Pordenone e alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla General Beton Triveneta S.p.A., con sede legale in Cordignano (Treviso), riguardante il progetto di ampliamento della cava

Dell'Agnese sita in Comune di Porcia, località Crocevial i seguenti Enti:

- i Comuni di Porcia, Roveredo in Piano, Fontanafredda:
- la Provincia di Pordenone;
- la Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale».
- 2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
- 3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Fontanafredda sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 2000

per IL PRESIDENTE: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 2000, n. 0139/Pres.

Legge regionale 45/1988, articolo 17. Aggiornamento delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di Parchi naturali regionali per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 - istitutiva dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che ai commi 64, 65 e 66 prevede il subentro nelle competenze degli organi soppressi dell'E.S.A. (Consiglio di amministrazione e Presidente) di un Com-

missario liquidatore cui compete un'indennità mensile di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'Ente;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - e successive modificazioni ed integrazioni - ed in particolare l'articolo 26, comma 1, con il quale l'Agenzia del lavoro - istituita con legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 - ha assunto la denominazione di Agenzia regionale per l'impiego;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 che all'articolo 8 stabilisce il subentro nelle competenze degli organi di amministrazione dell'I.R.Fo.P. di un Commissario liquidatore al quale compete l'indennità lorda mensile attribuita al Presidente dell'Ente:

VISTA la legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 - istitutiva dell'Azienda regionale per la promozione turistica - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 - istitutiva dell'Ente tutela pesca - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 - istitutiva degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 - istitutiva delle Aziende di promozione turistica - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - istitutiva degli Enti gestori di Parchi naturali regionali - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 17 della citata legge regionale 45/1988 che dispone l'aggiornamento annuale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, degli importi delle indennità previste dal Titolo II, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

PRESO ATTO, da fonte I.S.T.A.T., dell'indice generale di ottobre 1998 - data di riferimento dell'ultimo aggiornamento annuale effettuato - pari a 108,2 e dell'indice generale di ottobre 1999, pari a 110,1;

DETERMINATA quindi l'intervenuta variazione che, espressa in termini percentuali, risulta essere pari al 1,7%;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0118 del 19 aprile 1999 con cui, alla decorrenza ivi indicata, sono stati determinati, fino al 30 aprile 2000, gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di Parchi naturali regionali;

VISTO, altresì, l'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 con il quale gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dalle Aziende di promozione turistica sono stati ulteriormente modificati con decorrenza 7 maggio 1999;

RITENUTO pertanto di aggiornare secondo le modalità sopraindicate, per l'anno 2000, gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di parchi naturali regionali nelle misure di cui ai prospetti «A» e «B» allegati al presente decreto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1101 del 21 aprile 2000;

DECRETA

a decorre dal 1º maggio 2000 gli importi delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica e dagli Enti gestori di parchi naturali regionali sono aggiornati nella misura indicata negli allegati prospetti «A» e «B» che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 3 maggio 2000

per IL PRESIDENTE: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

PROSPETTO "A"

- Anno 2000 -

Enti regionali		Indennità di carica mensile	Indennità di carica annuale	Indennità di presenza
ERSA	Presidente	4.379.593		
	Presidente del Collegio dei Revisori		6.256.563	
	Revisori effettivi		4.692.421	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			109.488
E.S.A.	Commissario liquidatore	4.379.593		
,	Presidente del Collegio Sindacale		6.256.563	
	Sindaci effettivi		4.692.421	
E.R.Di.S.U.	Presidente	2.737.245		
	Vicepresidente	1.564.138		
	Presidente del Collegio dei Revisori		4.692.421	
	Revisori effettivi		3.910.351	
	Componenti il Consiglio di Amministrazione			109.488
E.T.P.	Presidente	2.033.381		
	Presidente del Collegio dei Revisori		3.910.351	
	Revisori		3.128.280	
	Componenti il Consiglio Direttivo			109.488
I.R.Fo.P.	Commissario liquidatore	2.737.245	·	`

Enti regionali		Indennità di carica mensile	Indennità di carica annuale	Indennità di presenza
A.R.I.	Vicepresidente	3,930,298		
	Presidente del Collegio dei Revisori		4.692.421	
	Revisori effettivi		3.910.351	
	Componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali	•		109.488
A.R.P.T.	Vicepresidente	1.173.104		
	Presidente del Collegio Sindacale		4.692.421	
	Sindaci		3.910.351	
1	Componenti il Consiglio di Amministrazione			109.488

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

PROSPETTO "B"

AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E ENTI GESTORI DI PARCHI NATURALI REGIONALI

		Indennità di carica mensile	Indennità di carica annuale	Indennità di presenza
AA.P.T.	Presidente	4.068.000		
•	Vicepresidente	2.542.500		
	Presidente del Collegio dei Revisori		2.786.580	
	Revisori		2.237.400	
· .	Componenti il Consiglio di Amministrazione	0		67.122
Ente Parco naturale delle Dolomiti Friular e	ne			
Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie	Presidente	2.625.152		
	Presidente del Collegio Sindacale		4.500.261	
	Sindaci		3.750.218	
	Componenti il Consiglio	0		

Direttivo

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

105.004

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 aprile 2000, n. EST. 403-D/ESP/4289. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione lavori «Obiettivo 5b -Borghi antichi delle frazioni di Terzo e Lorenzaso». Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'articolo 1 del decreto n. EST. 138-D/ESP/4289, del 5 marzo 1999, è rettificato nei punti sotto riportati, come segue:

3) Fo. 36, mapp. 541 (ex 303/b) di are 0,05 da espropriare: mq 5 Indennità: 1/2 x mq 5 x (valore venale L./mq 50.000 + 10 x reddito domenicale L./mq 20) = L. 125.500 L. 125.500 - 40% = L. 75.300 (Euro 38,89)

Ditta catastale: Pugnetti Giuseppina nata a Tolmezzo il 19 luglio 1900, usufruttuaria per 1/3; Veritti Silvio nato a Tolmezzo il 2 agosto 1930, proprietario; (partita 6225).

Ditta attuale: Di Gallo Giulia nata a Tolmezzo il 23 dicembre 1979.

4) Fo. 36, mapp. 538 (ex 296/b) di are 0,04 da espropriare: mq 4 Indennità: 1/2 x mq 4 x (valore venale L./mq 50.000 + 10 x reddito domenicale L./mq 20) = L. 100.400 L. 100.400 - 40% = L. 60.240 (Euro 31,11)

Ditta catastale: Pesamosca Onorina nata a Tolmezzo il 14 luglio 1925, proprietaria per 3/18; Pugnetti Anita nata a Tolmezzo il 7 giugno 1950, proprietaria per 2/18; Pugnetti Loredana nata a Tolmezzo il 14 novembre 1959, proprietaria per 2/18; Pugnetti Lucia di Antonio Guglielmo, proprietaria per 9/18; Pugnetti Marcella nata a Tolmezzo il 20 novembre 1951, proprietaria per 2/18; (partita 8886).

Ditta attuale: Pesamosca Onorina nata a Tolmezzo il 14 luglio 1925, proprietaria per 3/18; Pugnetti Anita nata a Tolmezzo il 7 giugno 1950, proprietaria per 2/18; Pugnetti Loredana nata a Tolmezzo il 14 novembre 1959, proprietaria per 2/18; Pugnetti Guglielmo nato a Roma il 14 marzo 1943, proprietario per 9/18; Pugnetti

Marcella nata a Tolmezzo il 20 novembre 1951, proprietaria per 2/18.

5) Fo. 36, mapp. 544 (ex 325/b) di are 0,04 da espropriare: mq 4 Indennità: 1/2 x mq 4 x (valore venale L./mq 50.000 + 10 x reddito domenicale L./mq 20) = L. 100.400 L. 100.400 - 40% = L. 60.240 (Euro 31,11)

Ditta: Muner Simire nata a Tolmezzo il 13 ottobre 1929.

6) Fo. 36, mapp. 556 (ex 430/b) di are 0,02 da espropriare: mq 2 Indennità: 1/2 x mq 2 x (valore venale L./mq 50.000 + 10 x reddito domenicale L./mq 20) = L. 50.200 L. 50.200 - 40% = L. 30.120 (Euro 15,56)

Ditta catastale: Pugnetti Lucia nata a Tolmezzo 1'8 settembre 1910.

Ditta attuale: Pugnetti Guglielmo nato a Roma il 14 marzo 1943.

Trieste, 26 aprile 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 26 aprile 2000, n. EST. 404-D/ESP/4289. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione lavori «Obiettivo 5b -Borghi antichi delle frazioni di Terzo e Lorenzaso». Decreto di rettifica.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

L'articolo 1 del decreto n. EST. 137-D/ESP/4289 del 5 marzo 1999, è rettificato nei sotto indicati punti, segue:

1) Fo. 36, mapp. 552 (ex 395/b) di are 0,03 da espropriare: mq 3 in natura: prato
Indennità: mq 3 x L./mq 1.200 = L.

(Euro 1,86)

3.600

Ditta: Felice Angelo nato a Tolmezzo il 21 febbraio 1920 (partita 4329).

2) Fo. 36, mapp. 555 (ex 398/b) di are 0,18 da espropriare: mg 18

in natura: orto

Indennità: mg $18 \times L./mg 3.800 =$ L. 68.400 (Euro 35,33)

Ditta catastale: Pugnetti Romildo nato a Tolmezzo il 3 aprile 1913 (partita 2724).

Ditta attuale: Leschiutta Luigia nata ad Arta Terme il 17 settembre 1924, proprietaria per 1/3; Pugnetti Anita nata a Tolmezzo il 26 aprile 1953, proprietaria per 1/3; Pugnetti Roberto nato a Tolmezzo il 24 luglio 1947, proprietario per 1/3.

3) Fo. 36, mapp. 554 (ex 396/b) di are 0,10 da espropriare: mg 10

in natura: prato

Indennità: mq 10 x L./mq 1.200 =L. 12.000

(Euro 6,20)

Ditta catastale: Pesamosca Renzo nato a Tolmezzo il 26 ottobre 1922 (partita 9184).

Ditta attuale: Iosio Giuseppina nata a Tolmezzo il 6 aprile 1922, proprietaria per 1/3; Pesamosca Luciano nato a Tolmezzo il 5 novembre 1951, proprietario per 1/3; Pesamosca Mauro nato a Tolmezzo il 18 dicembre 1960, proprietario per 1/3.

4) Fo. 36, mapp. 550 (ex 392/b) di are 0,14 da espropriare: mq 14

in natura: prato

Indennità: mq $14 \times L./mq 1.200 =$ L. 16.800 (Euro 8,68)

Ditta: Muner Margherita nata a Tolmezzo il 14 ottobre 1908 (partita 2327).

5) Fo. 36, mapp. 546 (ex 374/b) di are 0,06 da espropriare: mg 6

in natura: orto

Indennità: mg 6 x L./mg 3.800 =L. 22.800

(Euro 11.78)

Ditta catastale: Muner Simire nata a Tolmezzo il 13 ottobre 1929 (partita 7144).

Ditta attuale: Pugnetti Loredana nata a Tolmezzo il 14 novembre 1959.

6) Fo. 36, mapp. 543 (ex 320/b) di are 0,15

da espropriare: 15 in natura: prato

L. 18.000 Indennità: mq 15 x L./mq 1.200 =

(Euro 9,30)

Ditta catastale: Agostinis Anita nata ad Arta Terme il 10 ottobre 1940, usufruttuaria parziale; D'Orlando Franz nato a Udine l'1 settembre 1976, proprietario per 6/162; D'Orlando Giovanni nato a Tolmezzo il 28 dicembre 1939, proprietario per 18/162; D'Orlando Luigia nata a Tolmezzo l'8 febbraio 1908, usufruttuaria parziale; D'Orlando Sabrina nata a Tolmezzo il 20 agosto 1970, proprietaria per 6/162; D'Orlando Silvana nata a Tolmezzo il 2 agosto 1936, proprietaria per 45/162; Muner Loredana nata a Tolmezzo il 27 gennaio 1962, proprietaria per 18/162; Muner Onorina nata a Tolmezzo il 28 marzo 1933, proprietaria per 27/162; Muner Paolo nato a Tolmezzo l'1 settembre 1969, proprietario per 18/162; Muner Sonia nata a Tolmezzo l'1 settembre 1962, proprietaria per 18/162; Urban Rita nata ad Arta Terme il 9 maggio 1946, proprietaria per 6/162; (partita 10303).

Ditta effettiva: Agostinis Annita nata ad Arta Terme il 10 ottobre 1940, usufruttuaria parziale; D'Orlando Franz nato a Udine l'1 settembre 1976, proprietario per 6/162; D'Orlando Giovanni nato a Tolmezzo il 28 dicembre 1939, proprietario per 18/162; D'Orlando Luigia nata a Tolmezzo l'8 febbraio 1908, usufruttuaria parziale; D'Orlando Sabrina nata a Tolmezzo il 20 agosto 1970, proprietaria per 6/162; D'Orlando Silvana nata a Tolmezzo il 2 agosto 1936, proprietaria per 45/162; Muner Lorena nata a Tolmezzo il 27 gennaio 1962, proprietaria per 18/162; Muner Onorina nata a Tolmezzo il 28 marzo 1933, proprietaria per 27/162; Muner Paolo nato a Tolmezzo l'1 settembre 1969, proprietario per 18/162; Muner Sonia nata a Tolmezzo l'1 settembre 1962, proprietaria per 18/162; Urban Rita nata ad Arta Terme il 9 maggio 1946, proprietaria per 6/162.

7) Fo. 36, mapp. 558 (ex 452/b) di are 0,12 da espropriare: mq 12

in natura: prato

Indennità: mq $12 \times L./mq 1.200 =$ L. 14.400

(Euro 7,44)

Ditta: Urban Mauro nato ad Arta Terme il 26 settembre 1959, proprietario per 1/2; Veritti Lina nata a Tolmezzo il 19 gennaio 1960, proprietaria per 1/2; (partita 11050).

8) Fo. 36, mapp. 548 (ex 381/b) di are 0,10 da espropriare: mq 10

in natura: prato

Indennità: mg 10 x L./mg 1.200 =

L. 12.000 (Euro 6,20)

Ditta: Di Gallo Paola nata a Tolmezzo il 23 settembre 1953, per i propri diritti; Radina Franco nato ad Arta Terme il 14 marzo 1949, per i propri diritti; coniugi in comunione legale per i propri diritti; (partita 9703).

Trieste, 26 aprile 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 414.

Legge regionale 70/1981, articolo 9. Rideterminazione dei criteri e dei parametri per il calcolo del fabbisogno di manodopera delle aziende familiari diretto-coltivatrici richiedenti le provvidenze previste dalla legge regionale 45/1973 e revoca della D.G.R. 5356/1981.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione n. 5356 del 24 novembre 1981 con la quale sono stati fissati i parametri ettaro-coltura per la determinazione del fabbisogno di manodopera per i terreni oggetto di acquisto, da parte delle aziende familiari diretto-coltivatrici, con le provvidenze previste dalla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, i suddetti parametri sono utilizzati per la valutazione del fabbisogno di manodopera necessaria per la lavorazione dei terreni da acquistare, nonché per quelli preposseduti sia dal richiedente le agevolazioni creditizie sia dai suoi familiari coltivatori;

RAVVISATA l'opportunità di rideterminare i predetti parametri in considerazione del fatto che l'introduzione di nuove tecniche agronomiche e l'intensificazione del processo di meccanizzazione hanno modificato il fabbisogno di manodopera per i lavori aziendali:

RITENUTO pertanto di considerare i seguenti criteri al fine di rideterminare il fabbisogno di lavoro aziendale per i diversi tipi di coltura:

- a) nella determinazione dei parametri vanno tenute presenti le condizioni ordinarie di carattere tecnicoagronomico esistenti nel territorio regionale;
- b) a ciascuna unità lavorativa viene attribuita una prestazione di lavoro annua pari a 1.900 ore, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, modificato dall'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44;
- c) in armonia con gli adempimenti emersi in sede di applicazione di provvidenze in materia di sviluppo agricolo, si considera come unità lavorativa piena, sia per l'uomo che per la donna, quella di età compresa fra i 14 e i 70 anni. La potenzialità lavorativa delle persone di età superiore ai 70 anni è ridotta del 50%;
- d) ad evitare ogni possibilità di opinabili valutazioni nella fase istruttoria delle domande, l'accertamento delle colture praticate e di ogni altro elemento atto alla determinazione del fabbisogno di manodopera dovrà riferirsi alla data in cui viene effettuato il sopralluogo per la predisposizione della relazione tecnico-economica necessaria alla valutazione della domanda da parte del Direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- e) la tabella per la determinazione del fabbisogno di manodopera, di seguito esposta, considera le ore lavorative per ettaro o ciclo di coltura ed inoltre, per

alcune colture ubicate in zona aclive di collina è previsto un maggiore fabbisogno di manodopera;

RITENUTO altresì di rideterminare il fabbisogno di lavoro aziendale, riferito ai diversi tipi di coltura, secondo i parametri di seguito indicati:

Tipo di coltura	Ore lavorative per ettaro/ciclo necessarie per le colture
Colture erbacee	
Frumento, Orzo, Segale, Avena	30
Mais da granella	40
Mais da trinciato, compreso l'insilamento	70
Soia	40
Colza e Ravizzone	30
Girasole	40
Foraggere da vicenda per consumo fresco	30
Foraggere da vicenda affienate	50
Prati (sfalcio e raccolta meccanizzata)	20
Prati permanenti (sfalcio meccanico)	40
Pascoli	10
Terreni a riposo	5
Orticole	
Patata	170
Fagiolo e Pisello	90
Fagiolo e Pisello da industria	40
Fragola a pieno campo	2.000
Fragola in serra-tunnel	4.000
Zucca, Melone, Anguria	500
Pomodoro, Peperone, Melanzana e Cetriolo (a pieno campo)	1.500
Pomodoro da industria	200
Pomodoro, Peperone, Melanzana e Cetriolo (in serra-tunnel)	2.000
Zucchino a pieno campo	2.000
Zucchino in serra-tunnel	2.600
Radicchio,Lattuga a cespo,Spinacio,Bieta da taglio (a pieno campo)	500
Radicchio, Lattuga a cespo, Spinacio, Bieta da taglio (in serra-tunnel	800
Radicchio, Insalata, Prezzemolo da taglio	
Cavoli, Rapa, Ravanello, Carota, Aglio, Cipolla, Porro, Sedano, Finocchio	300
Asparago (comprensivo quota manodopera	1.000
impianto)	
Fungicoltura	500
Industriali	
Barbabietola	70
Tabacco	400

Arboree, arbustive	officinali		
Vigneto		350	400 (in zona acclive)
Piante Madri portainnesto vite		550	
Barbatella di viti		1.000	
Melo		450	
Pero		400	
Pesco		400	
Ciliegio, Susino		600	
Actinidia		430	
Nocciolo		250	
Olivo		600	
Kaki		300	
Lampone, Ribes, Rov	vo, Mirtillo, ecc.	3.000	3.500(zona acclive)
Vivaio di piante ornamentali			
Piante officinali		700	
Bosco e Pioppo		30	
Floricole			
a pieno campo		•	
in serra/tunnel		*	
in serra/tunnel (fiore reciso)		*	
Irrigazione ore/ha			
			a pioggia
	infiltrazione o scorrimento	a pioggia ali mobili	impianto fisso e a
	1		goccia
	20	10	5

CONSIDERATO che, per effetto della rideterminazione dei criteri e dei parametri suindicati, occorre procedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 5356 del 24 novembre 1981;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura.

all'unanimità

DELIBERA

- 1. Sono approvati i criteri e i parametri ettaro-coltura di cui in premessa, ai fini della determinazione del fabbisogno di manodopera necessaria per la lavorazione dei terreni da acquistare, nonché di quelli posseduti, da parte delle aziende familiari diretto-coltivatrici che chiedono le agevolazioni creditizie previste dalla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. È revocata la deliberazione della Giunta regionale n. 5356 del 24 novembre 1981.
- 3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 13 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 416.

Atto di indirizzo regionale relativo all'applicazione della legge regionale 23/1999 che disciplina la raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23;

RITENUTO di adottare un apposito atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della suddetta legge regionale, nel territorio regionale;

VISTO il D.P.G.R. n. 0373/Pres. del 30 novembre 1999 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 19 gennaio 2000 che approva il Regolamento relativo al riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 29/1992;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico produttive riunitosi in data 25 febbraio 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale dell'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare l'atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 nel territorio regionale, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

IL VICEPRESIDENTE: CIANI IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 13 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 5

Atto di indirizzo relativo all'applicazione della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, che disciplina la raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 1

Tabellazione delle tartufaie coltivate e controllate

- 1. Le tabelle vanno poste lungo il confine della tartufaia, su palo proprio, ad un'altezza dal suolo di almeno 2,50 metri, ad una distanza l'una dall'altra da essere visibili da ogni punto d'accesso ed in modo tale che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo.
- 2. Le tabelle devono avere una dimensione di cm. 20 x 30, devono essere stampate con lettere nere su fondo bianco con l'indicazione della legge regionale 23/1999, devono altresì specificare se si tratta di tartufaia coltivata o controllata nonché precisare che la raccolta è riservata.
- 3. Le spese per la predisposizione delle tabelle e per la loro collocazione e successiva manutenzione, sono a carico dei titolari della tartufaia.

Art. 2

Autorizzazione e modalità di ricerca e raccolta dei tartufi

1. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'ausilio del cane sottoposto a stretta sorveglianza e controllo.

- 2. Ai fini del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1999, i terreni destinati a pascolo si considerano non coltivati e come tali sono soggetti alla libera raccolta dei tartufi.
- 3. L'eventuale regolamentazione nel numero degli accessi per la ricerca e raccolta di tartufi nei parchi e nelle riserve naturali di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge regionale 23/1999 dev'essere preventivamente notificata dagli Enti gestori alla Direzione regionale dell'agricoltura con l'individuazione dei criteri di priorità per la concessione dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
- 4. Al fine del rilascio dell'attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999, le associazioni micologiche sono a ciò autorizzate dalla Direzione regionale dell'Agricoltura previa specifica richiesta inoltrata alla medesima Direzione entro il 31 dicembre 2000.

Art. 3

Delimitazione delle zone vocate alla raccolta

1. L'individuazione delle zone tartuficole di cui all'articolo 13 della legge regionale 23/1999, è conseguente ad indagini specifiche e studi preliminari circa la distribuzione delle specie di tartufo presenti in zone territorialmente ed ecologicamente omogenee, predisposti dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura con la collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ed esperti in materia micologica.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 459. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 6 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i rispettivi settori di competenza, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 concernente la legge finanziaria 2000;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3 concernente il bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 ed il bilancio di previsione per l'anno 2000;

VISTO il programma contenente obiettivi, programmi e direttive relative alla Direzione regionale dell'industria per l'anno 2000;

RITENUTO di indicare la priorità e le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione:

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 25 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole sulla formulazione del programma suddetto;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è approvato il Programma concernente l'attività per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'industria, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

La presente deliberazione verrà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 119

Allegato

Obiettivi, programmi e direttive 2000

(Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

PREMESSA

Il Programma della Direzione regionale dell'industria per l'anno 2000 seguirà un'impostazione diversa da quella del 1999.

Alla luce infatti della nuova configurazione del bilancio, così come introdotta dalla legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 assumerà una suddivisione secondo le unità previsionali di base, definite in modo da corrispondere ad ogni singolo Servizio.

In tal modo sarà più agevole riferirsi alla sequenza dei singoli capitoli, raccogliendoli sotto aree omogenee.

(omissis)

L'operatività concreta sarà descritta in relazione ai singoli capitoli; in questa premessa si svolgono alcune valutazioni di carattere generale.

Il 2000 sarà un anno di rilevante portata per la Direzione dell'industria sia per ciò che concerne la continuazione dell'attività ordinaria sia per quanto riguarda l'impostazione del nuovo.

Per quanto riguarda la continuità sulle leggi ordinarie si deve prevedere uno sviluppo delle domande di contributo a fronte delle necessità, fortemente sentita dagli imprenditori di attuare investimenti non solo nell'immateriale ma anche negli investimenti fissi.

Tale incremento deriva anche da una costante attività informativa svolta a livello di associazioni di categoria non meno che a livello individuale presso gli imprenditori, da parte dei Dirigenti e dei funzionari della Direzione

La finanziaria 2000 risponde peraltro a queste attese con stanziamenti rilevanti proprio in quei comparti che più di altri hanno segnato una lievitazione dei fabbisogni; ci si riferisce con ciò al settore della ricerca applicata, dell'innovazione tecnologica e alle nuove tecniche di gestione aziendale.

Non meno rilevanti appaiono però gli investimenti fissi specialmente nel campo dei macchinari ad elevato contenuto tecnologico.

A seguito della concessione del placet della U.E. a partire dal 2000 vedrà attuazione il Capo II della legge regionale 26/1995 con il quale si finanzia, tramite una forma di leasing agevolato, l'acquisizione di tali impianti.

Per quanto riguarda i Programmi Comunitari il 2000 vedrà attuarsi una prima erogazione contributiva delle iniziative ammesse a contributo.

Ciò riguarda sia i contributi dell'obiettivo 2, che quelli del P.O. Konver, del P.O. Pesca e dei due INTER-REG Italia-Austria e Italia-Slovenia.

Se nel documento 1999 si esprimevano delle preoccupazioni a fronte della difficoltà di portare a compimento entro il 31 dicembre 1999 i programmi Pesca e INTERREG che non erano ancora partiti a causa del ritardo con cui la U.E. ne aveva approvato i documenti; si può oggi con soddisfazione affermare che la Direzione ha risposto pienamente alle aspettative degli utenti e dello stessa U.E.. Concludendo, la fase 2000 non sarà meno impegnativa di quella del 1999 ma anche stavolta la struttura della Direzione saprà operare al massimo delle possibilità.

Per quanto riguarda le leggi di riforma il 2000 sarà l'anno che vedrà l'attuazione della legge sui Distretti industriali, così come il 1999 è stato quello che ha visto la trasformazione dei Consorzi industriali in enti pubblici economici. Con questo ulteriore strumento, grandemente innovativo, si auspica di poter dare una risposta alle aspettative di un mondo imprenditoriale, che vuole essere sempre più presente e compartecipe alle scelte di politica industriale.

Nel campo legislativo e regolamentare è aspettativa

fortemente sentita dal mondo imprenditoriale che il 2000 veda approvati i testi di legge di riforma della ricerca applicata, dell'EZIT e della pesca marittima.

Specialmente il primo di essi, cui seguiranno alcuni regolamenti di attuazione, dovrebbe caratterizzarsi per il suo portato di semplificazione, elemento sul quale la Direzione cerca da tempo di impegnarsi.

Tra i Regolamenti attuativi non va inoltre dimenticato quello sul risparmio energetico, dopo che la U.E. ne ha approvato il regime contributivo.

Non si possono infine passare sotto silenzio le iniziative che la Direzione attuerà, unitamente con il Ministero del commercio estero e l'I.C.E. per proiettare sui mercati stranieri l'immagine del Friuli-Venezia Giulia, attraverso la promozione in quei paesi delle imprese regionali, con particolare attenzione per quelle medie e piccole.

La prima esperienza del 1999, già positiva, va ulteriormente potenziata facendola precedere da un capillare confronto con le categorie imprenditoriali, le C.C.I.A.A. ecc. per individuare programmi di promozione che siano fortemente condivisi ed apprezzati.

Ultimo argomento che va citato è quello delle crisi industriali, che fortunatamente nell'ultimo anno sono calate di numero.

In questo campo la Direzione resta sempre pronta ad intervenire con i modi ed i mezzi che le sono propri per scongiurare, laddove possibile, o affrontare e cercare di risolvere problemi, che non riducono solo il livello di industrializzazione della regione, che va salvaguardato, ma incidono sui livelli di occupazione che vanno tutelati, potenziati e qualificati in tutte le aree del territorio regionale.

A seguito delle innovazioni introdotte dall'articolo 8, commi 91 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, considerato che la quasi totalità dei procedimenti di concessione contributiva sono regolati oltre che dalla legge, da Regolamenti o da delibere di criteri o supportati dal parere di Comitati consultivi, oltre che dalle direttive di cui al presente Programma, le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate in via generale al Direttore regionale dell'industria.

La Giunta regionale riserva a sé le scelte di gestione delle risorse finanziarie relativamente ai seguenti capitoli di spesa, a motivo delle rilevanti implicazioni di programmazione ivi connessi:

Cap. 7622 - Servizio dello sviluppo industriale

Accordo di programma con le Comunità Montane (articolo 8, legge regionale 50/1993).

Cap. 7683 - Servizio della promozione commerciale all'estero

Accordo di programma con il Ministero del commercio estero (articolo 8, comma 25, legge regionale 4/1999).

Cap. 7915-7941-7942-7975 - Servizio degli interventi settoriali

Contributi per il funzionamento e per l'infrastrutturazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dell'E.Z.I.T. (legge regionale 3/1999).

SERVIZIO DELLA PROMOZIONE INDUSTRIALE (Cap. 7912 - 7710 - 7810)

OBIETTIVI

Cap. 7710 - Servizi reali

Il capitolo dedicato agli incentivi alle P.M.I. per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale è un importante contenuto di questo programma.

Nel 1992, in concomitanza con l'espansione del mercato per le P.M.I., che imponeva alle stesse di presentarsi con prodotti garantiti sotto il profilo della qualità e delle tecnologie di fabbricazione, al fine di elevare il livello qualitativo dei prodotti aumentandone la competitività, la Regione ha sostituito il Capo IX della legge regionale 30/1984, introducendo con l'articolo 19 della legge regionale 2/1992 le seguenti nuove finalità contributive:

- elevare il livello qualitativo dei prodotti,
- aumentare la produttività aziendale,
- migliorare l'organizzazione aziendale, anche attraverso la realizzazione e il potenziamento dei sistemi informativi.

Se nel 1998 vi sono stati impegni per circa 4 miliardi, nel 1999 sono stati impegnati circa 6,9 miliardi a dimostrazione della bontà dello strumento d'incentivazione e dell'esigenza per le aziende di consolidare la propria posizione competitiva.

Cap. 7810 - Consorzi garanzia fidi

Già dal 1970 l'Amministrazione regionale si è posta l'esigenza di sostenere il settore delle piccole e medie imprese industriali (P.M.I.) nell'accesso al credito bancario a breve termine e successivamente a medio termine. In tale anno è stata emanata la legge regionale n. 25/1970, con cui è stato impostato il sistema di intervento, finalizzato ad agevolare le imprese nel fornire le necessarie garanzie integrative agli Istituti bancari, garanzie che spesso, data la scarsa patrimonializzazione delle aziende, si rivelano insufficienti secondo i parametri bancari.

Per questi motivi si ritiene di rafforzare ulteriormente la capacità garantistica dei CONGAFI, raggiungendo indirettamente finalità di indubbio vantaggio per le P.M.I. ai fini dello sviluppo e del rafforzamento della loro attività.

Cap. 7912 - Centri d'innovazione industriale

L'obiettivo è di agevolare la nascita ed il consolidarsi dei centri d'innovazione industriale neocostituiti tramite l'agevolazione alle spese di gestione per la durata di un triennio d'attività. In particolare i centri di innovazione industriale fanno riferimento alla rete dei B.I.C. del Friuli-Venezia Giulia che dopo la sede di Trieste ha realizzato la sede di Gorizia e quello di Spilimbergo.

(omissis)

PRIORITÀ E DIRETTIVE

Cap. 7710 - Servizi reali

(omissis)

Al fine di accogliere le domande utilmente collocate in graduatoria nella percentuale contributiva massima prevista dalla legge, potranno, se del caso, essere utilizzate tutte o parte delle risorse stanziate, disponibili nelle annualità del bilancio triennale 2000-2002.

Considerato che la deliberazione dei criteri n. 2641/1996 privilegia la piccola impresa rispetto alla media e ai consorzi di imprese, si ritiene opportuno, in caso di perdurante carenza delle risorse necessarie per accordare il massimo previsto, che le assegnazioni vengano limitate in modo che il contributo alle piccole imprese abbia una differenza di 10 punti percentuali superiore a quello delle medie imprese e dei consorzi fra imprese, mantenendo comunque le seguenti percentuali minime di contribuzione:

- piccole imprese: non meno del 30%
- medie imprese e consorzi: non meno del 20%.

Cap. 7810 - Consorzi garanzia fidi

Ai CONGAFI che presenteranno domanda verrà assegnato un contributo sulla scorta di elementi che tengano conto della complessiva situazione di ogni singolo Consorzio.

La ripartizione dello stanziamento previsto, secondo i criteri dettagliatamente indicati nella deliberazione n. 2435/1999, fa riferimento ai seguenti parametri:

- 1. un terzo in parti eguali
- 2. un terzo secondo l'ammontare delle garanzie in essere
- 3. un terzo secondo il rapporto tra le somme versate dalle imprese consorziate e la consistenza del fondo consortile.

Cap. 7912 - Centri di innovazione industriale

I contributi verranno assegnati ai due più nuovi centri di innovazione per le annualità di gestione 2000 e 2001, secondo quanto documentato dalle scritture di bilancio.

Lo stanziamento sarà suddiviso tra i centri di Gorizia e Spilimbergo in relazione alla prima triennalità contributiva (1999-2001) in considerazione della rilevanza della loro attività.

SERVIZIO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

(Cap. 7622 - 8392 - 8020)

OBIETTIVI

Cap. 7622 - Comunità montane

L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 prevede la stipula di appositi accordi di programma con le Comunità montane, gli altri enti locali e loro consorzi per la realizzazione di iniziative progettuali dirette all'apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché il miglioramento della funzionalità di quelli esistenti, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione. L'Amministrazione regionale, nell'attuare tale strumento legislativo, promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio montano.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire e rendere maggiormente appetibile l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, tale da concretizzare uno sviluppo industriale da sempre condizionato dai costi più elevati che la localizzazione in montagna reca con sé a parità di produzione, con evidenti riflessi sulle politiche di sviluppo.

Lo strumento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993 si colloca utilmente tra quelle misure di aiuto finalizzate a sostenere i programmi di investimento e a favorire la creazione di nuove imprese attivando le Comunità montane ad effettuare le necessarie scelte di carattere programmatico nonché a sostenere eventualmente gli oneri finanziari complementari che si dovessero rendere necessari.

(omissis)

Cap. 8020 - Ricerca applicata

L'Amministrazione regionale, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica, utilizzerà anche per l'esercizio 2000 gli strumenti normativi della legge regionale 30/1984, Capo VIII, finalizzati alla promozione dell'attività di ricerca applicata nel settore industriale, nonché all'acquisizione di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive.

Sono settori questi ultimi che rivestono un ruolo di

primissimo piano nella politica di sviluppo e crescita, in particolare qualitativa, del comparto industriale della Regione.

In tal senso la ricerca e lo sviluppo tecnologico possono contribuire a creare le condizioni ideali per un rinnovato slancio alla crescita, per un rafforzamento della competitività globale nonché per un aumento dell'occupazione.

Risulta pertanto necessario sostenere la ricerca o i progetti miranti ad acquisire le conoscenze dirette a realizzare nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero ad introdurre una rilevante innovazione nelle citate fattispecie già esistenti.

Il consistente stanziamento è determinato dalla sempre maggior richiesta di intervento per attività di ricerca, richiesta derivante anche dall'opera di diffusione che è stata data dalla Direzione regionale a tale strumento e che ha contribuito allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale diretta alla acquisizione di innovazione.

L'obiettivo è quello di soddisfare la crescente domanda di intervento nel settore indicato, selezionando con la dovuta attenzione quei progetti che corrispondono ai requisiti qualitativi indicati dalla legge di intervento.

(omissis)

DIRETTIVE

(omissis)

Cap. 8020 - Ricerca applicata

L'azione amministrativa si concretizzerà nell'istruttoria delle domande pervenute, che si svolgerà nell'applicazione di una prassi ormai consolidata comportante l'analisi approfondita dei contenuti delle iniziative proposte e della corrispondenza delle iniziative stesse con le finalità della normativa di settore, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo.

Si può già ritenere comunque che le risorse di bilancio complessivamente allocate nelle annualità 2000-2001-2002 siano sufficienti per soddisfare le richieste che perverranno nella misura massima prevista dalla legge.

Al fine di dare risposta ai progetti presentati nella misura massima prevista si potrà fare ricorso agli stanziamenti delle annualità 2001 e 2002.

Il contributo ai laboratori di ricerca, considerati prioritari, verrà assegnato nella massima percentuale prevista: 40% per i laboratori localizzati presso l'Area di ricerca di Trieste e 20% per tutti gli altri.

Laddove non possa essere assegnata a tutte le iniziative di ricerca applicata utilmente collocate in graduatoria la percentuale massima prevista del 35% per le P.M.I. e del 25% per le altre imprese, le iniziative valutate di alto, medio e basso livello verranno diversificate con un differenziale di 3 punti percentuali via via decre-

scenti. Comunque i progetti di alto livello poiché l'intervento sia significativo, non dovranno scendere al di sotto della percentuale di contributo del 30% per le P.M.I. e del 20% per le altre imprese.

Le domande pervenute dopo il 31 marzo del precedente esercizio saranno soddisfatte nel caso in cui rimangano disponibili risorse finanziarie.

Nel caso che nel 2000 fosse approvata la nuova disciplina regionale in tema di ricerca applicata, prima della conclusione dell'istruttoria delle pratiche pendenti, tali direttive saranno automaticamente superate dalla nuova normativa vigente.

SERVIZIO RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI (Cap. 7650 - 7811 - 7960)

OBIETTIVI

Cap. 7650 - Risparmio energetico

Trattasi di contributi a fondo perduto per il risparmio energetico nell'industria. Nell'ambito degli interventi per il risparmio energetico, è attribuita alla Direzione regionale dell'industria la facoltà di concedere contributi finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia mediante la realizzazione o modifica di impianti fissi o sistemi.

La previsione normativa è quella dell'articolo 8, commi 33-39 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 e riprende i contenuti dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

L'obiettivo è di favorire gli investimenti nel settore energetico, investimenti destinati a soddisfare l'esigenza di un uso dell'energia più razionale e quindi, più contenuto e di incentivare altresì l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, in un contesto di aumentato fabbisogno energetico a fronte dell'inadeguatezza delle relative risorse. Il consumo energetico dovrà tenere conto dell'irrinunciabile esigenza della salvaguardia ambientale, perseguendo perciò anche la finalità un miglior impatto ambientale.

Cap. 7811 - Disinguinamento

Tale capitolo di spesa concerne gli interventi finanziari destinati al disinquinamento industriale. In particolare, trattasi della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47, Capo VI e successive modifiche, recante all'articolo 15 la previsione della concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese industriali che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività produttiva da almeno due anni; tali contributi sono finalizzati a sostenere le iniziative atte alla depurazione, al trattamento e allo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.

La concessione del contributo a fondo perduto avviene previo parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

Il rapporto tra lo sviluppo dell'attività produttiva ed il rispetto dell'ambiente costituisce lo scenario nel quale già oggi si devono confrontare le imprese. Nasce quindi per gli operatori economici l'esigenza di considerare la difesa dell'ambiente come uno degli elementi che, assieme ai tradizionali fattori legati al mercato ed alle risorse finanziarie, determineranno la strategia di crescita dell'azienda.

Nel quadro del programma comunitario di politica ed azione in favore dell'ambiente ma anche di uno sviluppo sostenibile e durevole, le imprese sono chiamate alla consapevolezza ambientale, a rivedere il rapporto e l'impatto della specifica attività produttiva sull'ambiente

D'altro canto va evidenziato che per l'industria la tutela dell'ambiente rappresenta anche un onere: in tale contesto la normativa cui trattasi si pone come un segnale ed uno sforzo importante per favorire e rafforzare le capacità delle imprese di far fronte ai nuovi e crescenti bisogni ambientali, per conciliare sviluppo economico e salvaguardia ambientale sostenendo, mediante contributi a fondo perduto, i processi industriali e gli investimenti ecocompatibili nel settore industriale.

Inoltre, queste misure di sostegno, nell'incentivare a potenziare gli investimenti in argomento, rendono migliori e quindi più competitive le imprese industriali nell'ottica dell'accesso delle stesse nel mercato europeo e mondiale.

(omissis)

Cap. 7960 - Centraline idroelettriche

L'obiettivo della normativa è finalizzato all'opportunità dello sfruttamento di corsi o salti d'acqua in tutto il territorio regionale.

L'interesse delle imprese per l'autoproduzione di energia elettrica consente anche di favorire la produzione energetica da fonti rinnovabili.

(omissis)

DIRETTIVE E PRIORITÀ

Cap. 7650 - Risparmio energetico

Nel corso del 2000 l'azione amministrativa si esplicherà anzitutto nella predisposizione del Regolamento di attuazione del regime di aiuto, che a fine 1999 è stato approvato dall'U.E. L'elaborazione di detto Regolamento è subordinato alle direttive dell'organo comunitario alle quali ci si dovrà attenere.

Nel caso che le risorse del 2000 (lire 3,2 miliardi) fossero comunque insufficienti per dare riscontro alle domande presentate nella misura massima ammissibile verrà operata una riduzione contributiva, senza però scendere al di sotto del 20% per le P.M.I. e del 10% per le altre imprese.

Cap. 7811 - Disinquinamento

Nel corso del 2000 l'azione amministrativa si concentrerà sulla valutazione delle istanze di contributo presentate entro il 31 marzo 2000, come da Regolamento, e si provvederà all'istruttoria delle stesse acquisendo il prescritto parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

Verranno assunti tutti gli adempimenti spettanti ai fini dell'adozione del provvedimento di prenotazione dei fondi e dei successivi decreti di impegno a favore delle imprese le cui istanze risulteranno ammesse ai benefici della legge.

Al fine della ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie disponibili e quindi dell'adozione dei connessi provvedimenti di concessione dei contributi, si procederà nel modo seguente: la copertura finanziaria delle percentuali contributive si potrà realizzare impegnando le risorse disponibili dell'annualità di bilancio 2000 e ove fosse necessario attingendo alle disponibilità dell'annualità 2001.

Alla luce della D.G.R. 16 novembre 1995, n. 5773 verrà stilata la graduatoria che varrà quale elemento di priorità nell'attribuzione dei fondi.

Per quanto riguarda la misura della percentuale contributiva che verrà assegnata, si evidenzia che la stessa verrà diversificata a seconda dei requisiti dimensionali dell'impresa beneficiaria, uniformandosi in tal senso alle disposizioni comunitarie. Pertanto, la percentuale massima attribuibile alle grandi imprese è del 15% della spesa ammessa, mentre per le piccole e medie imprese la percentuale massima ammonta al 20% della spesa ammessa. Laddove non possa essere assegnata alle iniziative utilmente collocate in graduatoria la percentuale massima, le iniziative di cui alle classi di merito b) e c) della delibera n. 5773/1995 subiranno una riduzione di due punti percentuali rispetto al massimo previsto (20%).

Infine, per quanto riguarda i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti, quali la siderurgia, le costruzioni navali ecc., l'Amministrazione regionale provvederà ad esperire le procedure prescritte dall'Unione europea per tali settori.

Cap. 7960 - Centraline idroelettriche

La priorità verrà riconosciuta a quelle iniziative che

a parità di investimento evidenziano una maggiore produzione di energia elettrica.

L'agevolazione consisterà nell'attribuzione di contributo in conto capitale pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese e pari al 15% per le grandi imprese, fino all'esaurimento dello stanziamento del bilancio regionale.

Visto il notevole costo delle opere potranno essere utilizzati gli stanziamenti delle annualità 2000 e 2001.

SERVIZIO DEGLI INTERVENTI SETTORIALI

(Cap. 7820 - 7915 - 7941 - 7942 - 7975)

OBIETTIVI

Cap. 7820 - Mucillagini

L'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/1999 ha previsto uno stanziamento straordinario a favore dei mitilicoltori e itticoltori danneggiati dagli eventi mucillaginosi dichiarati eccezionale avversità ecologica con D.M. 11 novembre 1997 del Ministero per le politiche agricole, modificato con D.M. 7 gennaio 1998.

Ciò consentirà di venire incontro alle necessità di un settore. particolarmente sensibile a tali eventi naturali, ma che dimostra vitalità economica e capacità di confrontarsi sul mercato.

Cap. 7915 - 7941 - 7942 - 7975 - Consorzi industriali

Nel corso dell'anno 1999 nove Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione si sono adeguati alle disposizioni della legge regionale 3/1999, talchè hanno acquisito la natura di enti pubblici economici.

Ad essi si affianca l'E.Z.I.T. il quale ha conservato la sua natura di ente pubblico a tutti gli effetti.

A tali enti sono riservati i finanziamenti regionali finalizzati alla infrastrutturazione delle aree di industrializzazione di rispettiva competenza ed individuate nel P.U.R. come zone D 1.

Tali aree rappresentano perciò dei poli d'attrazione anche nella prospettiva dell'azione di marketing territoriale che la Regione persegue.

Oltre ai contributi per la realizzazione di dette opere di interesse pubblico, la legge regionale 3/1999 prevede contributi annuali straordinari finalizzati alle necessità gestionali degli enti di sviluppo, i quali allo stato attuale non dispongono che in misura minima di propri fonti di sostentamento.

(omissis)

DIRETTIVE E PRIORITÀ

Cap. 7820 - Mucillagini

Relativamente alle domande di contributo per i danni subiti a causa del fenomeno delle mucillagini, manifestatosi nell'anno 1997, lo stanziamento di bilancio verrà ripartito in ugual misura percentuale tra le domande pervenute complete della documentazione prevista dalla legge.

Tale contribuzione potrà venire erogata a seguito dell'approvazione da parte dell'U.E. di tale regime d'aiuto.

Cap. 7915 - 7941 - 7942 - 7975 - Consorzi industriali

Come per gli anni passati le risorse finanziarie per gli investimenti saranno indirizzate principalmente verso le iniziative che risultino particolarmente atte a dotare le zone industriali di infrastrutture essenziali per accelerare l'insediamento in tali aree di imprese industriali.

Ciò consentirà tra l'altro di incrementare il numero delle imprese industriali in regione, evitando l'insediamento in aree di qualche interesse ambientale e paesaggistico nonché la dispersione sul territorio di tali aziende.

I finanziamenti saranno erogati sulla base dei criteri fissati dalla medesima legge regionale n. 3/1999.

Peraltro, per i contributi per opere infrastrutturali, in caso di insufficienza delle disponibilità di capitolo rispetto alle richieste contributive, si darà la precedenza, a parità di titoli previsti dai ricordati criteri, a quei progetti aventi minor costo per il bilancio regionale.

Relativamente ai contributi per le infrastrutture industriali, ci si atterrà - come previsto dall'articolo 15 della legge regionale 3/1999 - alle disposizioni previste dalla legge regionale 46/1986 concernente la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Le domande contributive dovranno espressamente indicare il possesso di eventuali titoli di preferenza come indicati dalla legge regionale 3/1999.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 15 bis, l'Ente richiedente è tenuto a dichiarare contestualmente che le opere sono immediatamente cantierabili, intendendo per tali quelle opere per le quali sia stato redatto il progetto esecutivo e sia stata rilasciata la concessione edilizia, se necessaria.

Qualora le iniziative d'infrastrutturazione programmate dagli Enti dovessero superare le disponibilità dei capitoli 7942 e 7975 (annualità 2000) si potrà far ricorso alle disponibilità del cap. 7941 (annualità 2001) ed a

quelle del cap. 7975 utilizzando il limite d'impegno quindicinale in vigore dall'anno 2001.

Gli stanziamenti per il funzionamento saranno ripartiti per l'80% in parti uguali e per la restante parte in proporzione alle spese sostenute per il personale; a tale scopo i Consorzi dovranno espressamente ed esclusivamente dichiarare l'ammontare gli assegni fissi lordi corrisposti, maggiorati degli oneri riflessi.

SEVIZIO DELLA PROMOZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO

(Cap. 7680 - 7681 - 7683)

OBIETTIVI

Cap. 7680 e 7681 - Promozione commerciale

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni, e nell'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e successive modificazioni, autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale a sostegno di programmi di promozione commerciale all'estero promossi da P.M.I., singole o associate.

Per poter essere ammessi a contributo i programmi di promozione commerciale devono:

- 1) essere formati da iniziative comprese fra quelle indicate nei Regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Capo I (articoli 1-5) della legge regionale 3/1973 e del Capo VIII (articoli 24-27) della legge regionale 2/1992, approvati con i decreti del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1993, n. 0236/Pres. e 24 maggio 1993, n. 0238/Pres.;
- costituire un complesso organico, ossia un insieme coordinato di iniziative dirette al raggiungimento del medesimo scopo;
- 3) essere coerenti con il Piano regionale della promozione commerciale all'estero, di cui all'articolo 21 della legge regionale 2/1992

(omissis)

Cap. 7683 - Convenzione con I.C.E.

Avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in data 24 giugno 1999, ha stipulato con il Ministero del commercio con l'estero un Accordo di programma di validità triennale.

Con tale atto è stato costituito fra le due Amministrazioni un rapporto di collaborazione operativa e di comunione di interventi finalizzato a rendere massima la sinergia tra l'azione statale e quella regionale nel settore promozionale dei prodotti, delle tecnologie e dei servizi, al fine del miglioramento dell'efficacia sull'intervento pubblico in favore del sistema produttivo regionale mediante lo svolgimento di attività idonee a sostenere la promozione commerciale all'estero ed il processo di internazionalizzazione delle imprese. Tale programma verrà cofinanziato da parte dell' I.C.E. fino al limite massimo del 100%.

Il Programma 2000 si sostanzierà in un insieme di attività promozionali e troverà attuazione nei paesi stranieri indicati nella deliberazione della Giunta regionale che avrà approvato lo schema della convenzione Regione-I.C.E. da stipulare nell'anno 2000.

(omissis)

PRIORITÀ E DIRETTIVE

Cap. 7680 - Legge regionale 3/1973

La graduatoria fra le richieste di contributo esaminate, formata dal Servizio della promozione commerciale all'estero sulla base dei risultati dell'istruttoria e con l'osservanza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 886/1999, viene illustrata al Comitato tecnico-consultivo per la politica industriale.

I contributi vengono concessi nella misura del 20% del totale delle spese ammesse, e comunque entro il limite di lire 300.000.000 per contributo, fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile.

Allo scopo di impegnare al massimo lo stanziamento disponibile, e comunque dopo aver assegnato i contributi nella percentuale massima prevista, può essere utilizzata la disponibilità residua, ancorchè il contributo così concesso sia inferiore al 20% del preventivo di spesa ammessa.

Cap. 7681 - Legge regionale 2/1992

La graduatoria fra le richieste di contributo esaminate, formata dal Servizio della promozione commerciale all'estero sulla base dei risultati dell'istruttorio e con l'osservanza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 887/1999, viene illustrata al Comitato tecnico-consultivo per la politica industriale.

I contributi vengono concessi nella misura del 15% del totale delle spese ammesse alle piccole e medie imprese, e del 30% del totale delle spese ammesse alle associazioni temporanee di imprese, società consortili, società miste, comunque entro il limite di lire 300.000.000, fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile.

Allo scopo di impegnare al massimo lo stanziamento disponibile, e comunque dopo aver assegnato i contribu-

ti nella percentuale massime prevista, potrà essere utilizzata la disponibilità residua, anche se il contributo così concesso sia inferiore al 15% o al 30%, rispettivamente, delle spese ammesse.

Nel caso in cui le risorse dell'anno 2000 dovessero rivelarsi insufficienti, si farà ricorso allo stanziamento dell'anno 2001

Cap. 7683 - I.C.E.

Al fine di garantire la concreta percorribilità delle iniziative di cui alla convenzione Regione-I.C.E. per l'attuazione del Programma 2000 e considerato che, accanto allo stanziamento regionale, verrà apportata per la stessa iniziativa una somma a ciò destinata dal Ministero del commercio con l'estero, che potrà arrivare al 100% dello stanziamento regionale, nella convenzione si potrà prevedere che una quota del contributo regionale pari al 60% venga versata all'I.C.E. in via di anticipazione, considerato che la quota di partecipazione alla spesa del Programma posta a carico della Regione non è il corrispettivo di un contratto di appalto, ma di un contributo, le cui modalità sono disciplinate da una convenzione, e pertanto non trova applicazione l'articolo 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140, «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica». Considerato, inoltre, che l'I.C.E. è un ente pubblico non economico ed è vigilato dal Ministero del commercio estero, si dispone che la suddetta anticipazione sia erogata senza richiedere a copertura il rilascio di fidejussione o altro titolo di garanzia. Il saldo del contributo sarà erogato a conclusione dell'iniziativa programmata, previa rendicontazione secondo quanto fissato in convenzione.

> VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2000, n. 550.

Legge regionale 63/1977, articolo 21. Criteri di finanziamento dei programmi annuali degli interventi nel settore delle opere pubbliche dei Comuni terremotati per l'anno 1998.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, che stabilisce in via generale che la Giunta regionale deve determinare i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a sog-

getti non direttamente individuati dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale la Giunta regionale procede alla fissazione dei criteri di devoluzione ai Comuni dei finanziamenti annualmente disponibili per la realizzazione dei programmi degli interventi nel settore delle opere pubbliche comunali, sentita la Commissione consiliare speciale, ora sostituita, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, lettera b), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e finanze:

VISTO l'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, che prevede che le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977 n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

ATTESO che i Comuni terremotati hanno presentato per l'anno 1998 programmi di opere ed impianti pubblici da realizzare che ancora attendono di essere finanziati;

RAVVISATA la necessità di stabilire per l'anno 1998 criteri di finanziamento dei programmi annuali degli interventi nel settore delle opere ed impianti pubblici comunali di cui all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni ritenuti congrui rispetto agli obiettivi e all'indirizzo politico delineati al paragrafo 1.1 del programma generale di attività per l'anno 1999 della Segreteria generale straordinaria, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, con propria deliberazione n. 1353 del 20 aprile 1999 registrata alla Corte dei Conti il 18 giugno 1999, Reg. 1, foglio 250, rispondenti alle seguenti esigenze:

- a) completamento funzionale di opere già parzialmente finanziate con i benefici della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 limitatamente alle opere di consolidamento antisimico in modo da valorizzare gli investimenti già effettuati;
- b) utilizzo di risorse finanziarie non in modo generalizzato per ampie categorie di opere a tutti i Comuni, ma in modo mirato su di opere ritenute maggiormente meritevoli di sostegno in rapporto alla rilevanza delle medesime nel tessuto sociale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, da individuarsi prioritariamente nelle sedi municipali;

RITENUTO altresì di privilegiare tra gli interventi di cui alla precedente lettera a) a quelli per i quali alla

data di adozione della presente deliberazione sia stato già emesso il favorevole parere dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988 per quanto il progetto di adeguamento antisismico, con l'esclusione delle forniture di arredi e attrezzature:

RITENUTO inoltre di limitare gli interventi di cui alla precedente lettera b) a quelli da effettuarsi nelle forme della ristrutturazione e/o dell'adeguamento strutturale, funzionale ed impiantistico delle sedi municipali esistenti con esclusione degli interventi di ampliamento, nonché di quelli su immobili di proprietà comunale diversi dalla sede vera e propria quali ad esempio magazzini, centri sociali, ferma restando anche per questo tipo di interventi l'esclusione delle forniture di arredi e attrezzature;

SENTITA la prima Commissione consiliare permanente - Affari della presidenza, programmazione, bilancio, finanze ed autonomie locali - che si è espressa nella seduta del 7 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, lettera b), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, in senso favorevole;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29:

all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa vengono stabiliti, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, i seguenti criteri per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dei programmi annuali degli interventi nel settore delle opere ed impianti pubblici comunali per l'anno 1998:

- 1. Sono ammesse a finanziamento, nell'ordine, le seguenti categorie di intervento riguardanti tipologie di opere ed impianti pubblici ricadenti nella previsione normativa di cui all'articolo 75 della legge regionale n. 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) interventi di completamento funzionale, esclusi gli arredi e le attrezzature, degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni (articolo 75, primo comma, punto 5 bis, legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 33 della legge regionale n. 40/1996) per i quali sia già stato emesso alla data di adozione della presente deliberazione il favorevole parere dell'Organo di consulenza tecnica di cui

all'articolo 9 della legge regionale 30/1988 per quanto attiene l'intervento di adeguamento antisismico;

- b) interventi di ristrutturazione, ed adeguamento strutturale funzionale ed impiantistico di edifici adibiti a sede municipale, esclusi gli arredi e le attrezzature;
- c) gli interventi di completamento funzionale, esclusi gli arredi e le attrezzature, degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 per i quali alla data di adozione della presente deliberazione non sia stato emesso il favorevole parere dell'Organo sopra citato.
- 2. Gli interventi di cui al punto 1., lettera c), sono finanziati nella misura della disponibilità finanziaria residua dopo i gruppi di cui alle lettere a) e b), del medesimo punto 1; i singoli finanziamenti non potranno essere accordati che per il raggiungimento di un grado di funzionalità essenziale degli edifici. Le richieste di finanziamento sono graduate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo della Segreteria generale straordinaria o alla struttura incorporante.
- 3. Sono ammessi a finanziamento i programmi presentati alla Segreteria Generale Straordinaria e alla struttura incorporante ai sensi della legge regionale 25/1999 fino alla data di adozione della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e quindi sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 13 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2000, n. 610.

Legge regionale 3/1998, articolo 16, comma 2: «Direttive per l'impiego dei finanziamenti regionali a favore di progetti di ricerca scientifica e di iniziative di divulgazione scientifica». Anno 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, reca nuove norme per il finanziamento di interventi regionali di sostegno a progetti di ricerca pura ed applicata e ad iniziative di divulgazione e diffusione di conoscenze scientifiche di ri-

levante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale, realizzati dalle Università degli studi della Regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 16 sopra citato, che dispone che con apposite «Direttive», della Giunta regionale vengano fissati gli indirizzi per la suddivisione per grandi aree scientifico-disciplinari delle risorse finanziarie stanziate; i requisiti della documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande di finanziamento; i criteri di istruttoria e selezione dei progetti; i criteri di determinazione delle spese ammissibili a contributo; nonché i criteri di valutazione ex post degli interventi approvati e finanziati;

RILEVATO che la medesima norma stabilisce che ai fini della predisposizione delle Direttive sia sentita la Commissione appositamente costituita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 16, citato in premessa;

PRESO ATTO che la Commissione di cui sopra, ricostituita con D.P.G.R. 8/Pres. del 7 gennaio 2000, con parziale rinnovo dei suoi componenti, nella sua seduta dell'8 febbraio 2000, ha preso in esame il testo delle Direttive approvate, ai sensi della norma soprarichiamata, con deliberazione giuntale n. 3688 del 18 dicembre 1998 e, tenuto conto dell'esperienza compiuta in sede di prima attuazione degli interventi in oggetto, ha proposto di apportare al testo stesso alcune modifiche, come espressamente indicate nel testo allegato al verbale della riunione:

RILEVATO che le modifiche proposte riguardano essenzialmente la riformulazione o la più chiara articolazione delle disposizioni esistenti, che vengono confermate nella loro sostanziale impostazione;

RITENUTO pertanto di approvare le «Direttive» nel testo aggiornato predisposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e cultura, in conformità delle proposte della Commissione:

SENTITO il Comitato dipartimentale dei servizi sociali:

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione e cultura,

all'unanimità

DELIBERA

- 1. Sono approvate, nel testo allegato che fa parte integrante del presente atto, le «Direttive per l'impiego dei finanziamenti regionali a sostegno di progetti di ricerca scientifica ed applicata e di iniziative di divulgazione scientifica», di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 3/1998.
- 2. La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei

Conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 aprile 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 133

Allegato

Direttive per l'impiego dei finanziamenti regionali a favore di progetti di ricerca scientifica e di iniziative di divulgazione scientifica

- Anno 2000 -

In conformità delle disposizioni recate dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il presente documento definisce gli indirizzi programmatici per l'impiego dello stanziamento (lire 2.000 milioni) autorizzato dal bilancio regionale per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di iniziative di divulgazione scientifica di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia - nel seguito denominato «Fondo regionale per la ricerca» - e stabilisce i requisiti di ammissibilità, le modalità di istruttoria e i criteri di esame e valutazione delle relative domande di contributo.

1. Finalità generali e articolazione del «Fondo per la ricerca».

1.1. Obiettivi generali.

Il «Fondo regionale per la ricerca» è destinato al sostegno di progetti ed iniziative, realizzate dalle Università degli studi e da altri organismi pubblici di ricerca aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- A. Progetti di ricerca pura, intesi quali attività orientate principalmente all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito di specifiche discipline.
- B. Progetti di ricerca applicata, intesi quali attività orientate principalmente alla individuazione di forme di utilizzazione delle conoscenze scientifiche nel contesto dell'organizzazione delle attività di produzione di beni e servizi.
- C. Iniziative di divulgazione scientifica, rivolte alla diffusione delle conoscenze acquisite e alla promozione della cultura scientifica e tecnologica, per finalità formative, educative e culturali.

1.2. »Rilevante interesse regionale»

Nell'ambito delle categorie indicate, si considerano «di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale» le proposte aventi le seguenti caratteristiche:

- iniziative che per originalità, dimensione o complessità degli obiettivi e delle risorse scientifiche impiegate (quali, tra l'altro, le iniziative multidisciplinari e/o interuniversitarie) appaiano destinate a rafforzare e a qualificare il ruolo ed il prestigio delle istituzioni che le sviluppano anche al di fuori del contesto regionale;
- iniziative i cui obiettivi e i cui risultati attesi siano espressamente rivolti a vantaggio dell'apparato economico produttivo e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati della regione o abbiano comunque un rilevante valore applicativo di interesse anche per l'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
- iniziative di divulgazione scientifica di particolare rilievo per il loro valore intrinseco o in quanto programmaticamente dirette a promuovere la diffusione delle conoscenze e della cultura scientifica nell'ambito regionale, all'interno di istituzioni scolastiche o nei confronti di determinate componenti della comunità regionale.

1.3. Articolazione del «Fondo regionale per la ricerca» per categoria di interventi e per aree scientifico-disciplinari.

Nella ripartizione del Fondo a sostegno dei progetti e delle iniziative di ricerca e divulgazione scientifica, riconosciute ammissibili ai sensi delle disposizioni successive del presente documento, si terrà conto, indicativamente, delle seguenti quote di riferimento per ciascuna categoria:

- iniziative di cui al punto A., quota del 30%;
- iniziative di cui al punto B., quota del 60%;
- iniziative di cui al punto C., quota del 10%.

Eventuali scostamenti di rilevante entità rispetto alle quote indicative di riferimento potranno essere motivatamente effettuati dalla Commissione, in relazione al numero e alla valutazione dei progetti presentati per ciascuna categoria.

Ai fini dell'impostazione dell'analisi istruttoria delle domande di finanziamento e della successiva ripartizione del Fondo tra le proposte aventi i requisiti di ammissibilità, le iniziative progettuali sono classificate per aree-scientifico-disciplinari (secondo l'articolazione indicata all'allegato 1 del Decreto MURST n. 320 del 23 aprile 1997).

2. Requisiti di ammissibilità

2.1. Caratteristiche generali dei progetti e programmi. Soggetti proponenti e realizzatori. Tempi di realizzazione.

I progetti di ricerca e i programmi di divulgazione scientifica sono proposti dai responsabili degli organismi universitari deputati all'organizzazione dell'attività di ricerca ovvero dai responsabili degli organismi pubblici di ricerca extra-universitari. Le relative domande sono sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.

Ciascun progetto o programma individua l'«unità operativa di ricerca», costituita dai soggetti che ne curano la realizzazione, ed il relativo «coordinatore scientifico», responsabile per la gestione dell'iniziativa, che deve essere un professore universitario di ruolo o, nel caso di progetti presentati da istituti pubblici di ricerca operanti nella regione uno studioso la cui qualifica sia equiparabile a quella di professore universitario.

Nel caso di progetti e programmi di carattere multidisciplinare, che impegnino unità di ricerca afferenti a strutture diverse della stessa Università, e di carattere interuniversitario, che coinvolgano più unità operative appartenenti a diverse Università o organismi pubblici di ricerca della regione, si considera organismo proponente quello cui appartiene il coordinatore scientifico della ricerca

Ciascun docente e ricercatore può partecipare a un solo progetto o programma.

2.2. Modalità di predisposizione delle domande di finanziamento.

Le domande di finanziamento, sottoscritte dai responsabili delle istituzioni universitarie e degli organismi pubblici di ricerca indicati al precedente paragrafo e redatte secondo il modello allegato appositamente predisposto dall'Amministrazione regionale, devono contenere puntuali informazioni su ciascuno dei seguenti quattro argomenti:

- a) Natura e obiettivi del progetto.
 - a1. Indicazione della categoria e dell'area scientifico disciplinare entro cui si inquadra il progetto.
 - a2. Descrizione delle motivazioni della ricerca e dei risultati attesi, con riferimento allo stato dell'arte nella materia trattata («base di partenza scientifica»).
 - a3. Indicazione dei fattori che concorrono a determinare la rilevanza e l'interesse regionale del progetto e eventuale illustrazione e documentazione degli elementi che lo collegano ad aspetti e problematiche specifiche della realtà regionale.
 - a4. Indicazione dei tempi di realizzazione.
- b) Risorse scientifiche messe a disposizione del progetto da parte del proponente.
 - b1. Curriculum del coordinatore scientifico del progetto.
 - b2. Descrizione dell'«unità operativa» (o delle «unità operative») impegnata nello svolgimento della ricerca. Elenco dei componenti di provenienza universitaria ed extra-universitaria e principali titoli posseduti.

- b3. Descrizione della dotazione di attrezzature disponibili e utilizzabili da parte dell'«unità di ricerca» per la realizzazione del progetto.
- c) Costi di realizzazione. Previsione analitica, con articolazione nelle seguenti voci:
 - c1. Costi corrispondenti all'impiego di risorse umane (con specificazione dell'impegno temporale).
 - Costi per il consumo di materiali e l'acquisto di servizi.
 - c3. Costi relativi all'impiego delle attrezzature già disponibili indispensabili allo svolgimento dell'iniziativa.
 - c4. Costi per l'eventuale acquisizione di nuove attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto (quota parte imputabile alle esigenze della ricerca).
- d) Copertura finanziaria.
 - d1. Indicazione delle risorse finanziarie già disponibili
 - d2. Indicazione delle risorse finanziarie da acquisire nell'arco temporale di durata del progetto, con specificazione delle diverse fonti, ivi compresa la quota per la quale si prevede la copertura con il contributo regionale.

2.3. Limite massimo del finanziamento regionale

Sono fissati i seguenti limiti di finanziamento a carico del Fondo regionale per ciascuna categoria di progetti o programmi:

- per le iniziative appartenenti alla categoria A. (ricerca pura) si considerano ammissibili i progetti che prevedono un finanziamento a carico del Fondo regionale non superiore a 75 milioni;
- per le iniziative appartenenti alla categoria B. (ricerca applicata) si considerano ammissibili i progetti che prevedono un finanziamento a carico del Fondo regionale non superiore a 250 milioni;
- per le iniziative appartenenti alla categoria C. (divulgazione scientifica) si considerano ammissibili i progetti che prevedono un finanziamento a carico del Fondo regionale non superiore a 30 milioni.

I limiti massimi di cui sopra possono essere superati, in casi eccezionali, per iniziative alle quali la Commissione degli esperti incaricati per l'istruttoria attribuisca una rilevanza e un interesse particolare e straordinario in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge regionale.

3. Modalità di istruttoria e criteri di valutazione dei progetti proposti.

Le domande di finanziamento sono esaminate dalla Commissione di esperti istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 3/1998.

La Commissione:

- accerta la completezza della documentazione presentata dai richiedenti e verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di ciascuna delle domande presentate;
- provvede all'esame di merito dei progetti, suddividendoli preliminarmente per categoria e per area scientifico-disciplinare di appartenenza.

A conclusione della propria analisi, la Commissione compila, distintamente per ciascuna delle tre categorie entro cui sono ripartite le domande, una graduatoria di priorità delle proposte riconosciute ammissibili.

La graduatoria di priorità è definita sulla base del giudizio di sintesi espresso su ciascun progetto dalla Commissione, a partire dalla valutazione qualitativa dei singoli elementi costitutivi del progetto stesso (come individuati alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 2.2) e dei relativi punteggi prodotti nell'apposita scheda allegata alle presenti direttive. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

In particolare, con riferimento alla scheda di valutazione:

- per il punto a. (natura e obiettivi) verranno valutati i caratteri di originalità ed eccellenza nel contesto della ricerca che si svolge in ambito regionale e nazionale; di chiarezza e verificabilità degli obiettivi assunti; di rilevanza e complessità del progetto (con riferimento alla natura di progetto interdisciplinare o interuniversitario); di rilevanza dell'interesse regionale alla realizzazione dell'iniziativa ed al perseguimento degli obiettivi indicati (fino a un massimo di punti 10);
- per il punto b. (risorse scientifiche impegnate), verranno valutati le caratteristiche di qualificazione ed esperienza del coordinatore scientifico e della unità operativa (o unità operative) responsabili per la realizzazione dell'iniziativa ed il livello e qualità delle strutture disponibili e utilizzabili per la realizzazione del progetto (fino a un massimo di punti 6);
- per il punto c. (analisi dei costi), verranno valutate le caratteristiche di chiarezza e analiticità delle previsioni di costo, per ciascuna delle principali voci, e la loro congruità con gli obiettivi assunti a base della ricerca (fino a un massimo di punti 2);
- per il punto d. (copertura della spesa), verrà valutata la presenza e l'incidenza delle fonti di copertura diverse dal finanziamento richiesto (fino a un massimo di punti 2).

4. Partecipazione finanziaria del Fondo ed erogazione dei contributi.

La partecipazione finanziaria del Fondo regionale

per la ricerca ai singoli progetti approvati è fissata dalla Commissione, in sede di formazione della graduatoria di priorità, entro il limite massimo del 90% del costo riconosciuto ammissibile. Il contributo regionale è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata all'Università o all'organismo sede del «coordinatore scientifico» del progetto. Quest'ultimo è responsabile delle successive decisioni di spesa o di trasferimento dei fondi alle unità operative impegnate nel progetto.

5. Termini di esecuzione delle iniziative; di verifica in itinere e «ex post»; rendiconto amministrativo.

5.1. L'esecuzione dei progetti o programmi da realizzare con il finanziamento a carico del Fondo regionale deve essere previsto di norma entro un termine di durata biennale. Tale termine può essere superato nel caso di iniziative di particolare rilevanza e complessità, con specifico riferimento a quelle che coinvolgono più unità di ricerca.

In tutte le circostanze in cui la esecuzione del progetto o i risultati da esso conseguiti siano pubblicizzati, è fatto obbligo di segnalare che la realizzazione dell'iniziativa è avvenuta con il concorso del finanziamento regionale.

5.2. Il «coordinatore scientifico» di ciascun progetto è tenuto a fornire annualmente all'Amministrazione regionale la relazione scientifica e amministrativa dei progetti cofinanziati.

Entro 60 giorni dal termine previsto per il completamento dell'esecuzione, il legale rappresentante dell'ente beneficiario del finanziamento regionale presenta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 23/1997, la dichiarazione attestante il corretto impiego del finanziamento stesso, accompagnata da una relazione analitica del coordinatore scientifico del progetto che ne illustra i risultati conseguiti e le modalità di impiego delle risorse regionali assegnate.

L'Amministrazione regionale può richiedere elementi di documentazione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati e di verifica sui risultati conseguiti ed approva il rendiconto del finanziamento concesso, previa acquisizione del parere della Commissione sulla documentazione presentata dal coordinatore scientifico del progetto.

6. Disposizioni finali

Le presenti «Direttive» munite del visto di registrazione della Corte dei Conti, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato (per l'anno 2000) alla scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Modello A

Regione Friuli-Venezia Giulia Direzione Regionale dell'Istruzione e Cultura Via San Francesco 37 <u>Trieste</u>

Interventi ai sensi della L.R. 3/98, art. 16.

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DI RILEVANTE INTERESSE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA. FONDO ANNO 2000.

Prot. a cura della Direzion	Data e Regionale				
Struttura Scien	tifica Propon	<u>ente</u>			
(paragrafo 2.1 delle	direttive)				
		,			
<u>₩</u>					
Indirizzo			,		
Città		Cap.		Prov.	1000
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Coordinatore s	cientifico del	progetto	di ric	erca	
Cognome e nome					
Qualifica					
Ente di appartene	nza				
Recapito					
Telefono	Fax		Post	a elettronic	a
Estremi identificativ					
ai fini regionale	dell'accreditame	nto	dell'eve	atuzle -	finanziamento
Codice Fiscale dell'I	Ente				
Modalità di accredit		rio n			
ABI CA	NB.				

a. Natura e obiettivi del progetto (paragrafo 2.2. delle direttive)
Titolo
Categoria
A □ Ricerca pura B □ Ricerca applicata C □ Divulgazione scientifica
Area Scientifico-Disciplinare
(secondo l'articolazione di cui all'allegato 1 del decreto MURST n.320 de 23.4.1997. Nel caso di progetto interarea indicare la percentuale di afferenza ciascuna delle aree interessate)
Descrizione sintetica del progetto (con specifico riferimento ai punti a2., a3. e a4. delle Direttive) Motivazioni della ricerca e risultati attesi
Rilevanza e interesse regionale
Tempi di realizzazione
Si allega relazione illustrativa (max 5 cartelle) del progetto □

b. Risorse scientifiche a disposizione del progetto (paragrafo 2.2, punto b) delle direttive)				
b1) Curriculum del coordinatore scientifico				
·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2) Parsanala impognata nella ricarca				
o2) Personale impegnato nella ricerca nominativo, qualifica, principali titoli posseduti)				
nonmativo, quamica, principan titon possetuti)				
) Personale di provenienza universitaria				
*				
2) Personale di provenienza extra-universitaria				
	·			
b3) Descrizione delle attrezzature già disponibili utilizzabili per la				
ricerca				
·				

c. Analisi dei costi
(paragrafo 2.2., punto c) delle direttive)
c1) Costi per l'impiego di risorse umane
(contratti e borse di studio, in relazione alle prestazioni specifiche svolte ne
progetto dai singoli ricercatori, escluso gli oneri che rientrano nella retribuzion
ordinaria dei ricercatori componenti l'unità di ricerca)
totale c1
c2) Elenco dei materiali e dei servizi che si prevede di utilizzare
relativo costo
totale c2)
c3) Attrezzature necessarie e relativo costo di utilizzazione
(compreso l'eventuale costo di ammortamento delle attrezzature già in possess
dell'unità di ricerca)
[] -2\
totale c3)
c4) Attrezzature da acquistare
(fornire descrizione analitica e loro prevista utilizzazione nel progetto)
totale c4)
costo complessivo del progetto

d. Copertura finanziaria (paragrafo 2.2, punto d) delle direttivo	е)
d1) <u>Risorse già disponibili:</u> provenienza	importo
d2) Risorse da acquisire: dalla Regione	
da altre fonti: provenienza	importo
	1
	totale (d1+d2)
Firma del responsabile dell'ente proponente	Firma del coordinatore scientifico della ricerca

SCHEDA DI VALUTAZIONE

(ad uso della Commissione)

N/CA1	
UNIVERSITA' di TRIESTE 🗆	ENTE PUBBLICO \square
UNIVERSITA' di UDINE 🗆	Sede
SISSA □	
A) Natura e obiettivi del progetto	(fino a 10 punti)
• Originalità ed eccellenza	
Chiarezza degli obiettivi e delle motiv attesi	razioni e verificabilità dei risultati
Rilevanza e complessità (interdiscipling)	nare-interuniversitario)
Rilevanza dell'interesse regionale alla (con puntuale riferimento alla ricaduta ricerca applicativa della categoria B)	
B) Risorse scientifiche	(fino a 6 punti)
Qualificazione e esperienza del coordi	inatore
• Qualificazione e esperienza dell'unità	di ricerca
• Livello e qualità della dotazione di str (disponibili e utilizzabili per la realizz	
C) Costi di realizzazione	(fino a 2 punti)
Chiarezza nell'articolazione dei costi	e nella loro giustificazione
Congruità con gli obiettivi	
D) Copertura finanziaria	(fino a 2 punti)
Presenza di altro finanziamentoIncidenza (percentuale) del finanziam	nento regionale

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 780. (Estratto).

D.P.R. 902/1975, articolo 25. Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo; realizzazione della viabilità forestale di servizio «Costa Vidiseit», in Comune di Cercivento. Fissazione indennità provvisoria di espropriazione.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo, che agisce per conto dell'Amministrazione regionale - Direzione regionale delle foreste, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità, in argomento:

Comune di Cercivento

1) Fo. 5, mapp. 160 (ex 92/b) di are 0,66

da espropriare: mq 66 in natura: bosco

indennità:

mq. 66 x L./mq 1.000

= Lire 66.000 (Euro 34,09)

Ditta: Della Pietra Fabia nata a Cercivento il 10 maggio 1956, proprietaria; Silverio Rosalia ved. Della Pietra nata a Cercivento il 5 ottobre 1924, usufruttuaria per 1/2; (partita 1799).

2) Fo. 5, mapp. 166 (ex 97/b) di are 0,12

da espropriare: mq 12

in natura: bosco

indennità:

mg 12 x L./mg 1.000

= Lire 12.000 (Euro 6,20)

Ditta: Silverio Antonina nata e Cercivento il 6 ottobre 1921 (partita 1562).

3) Fo. 5, mapp. 168 (ex 98/b) di are 0,56

da espropriare: mg 56 in natura: bosco

indennità:

mq 56 x L./mq 1.000

= Lire 56.000 (Euro 28,92)

Ditta: Dassi Regina nata a Cercivento il 20 luglio 1955 (partita 2509).

4) Fo. 4, mapp. 232 (ex 147/b) di are 3,43 da espropriare: mq 343

in natura: bosco

indennità:

mg 343 x L./mg 1.000

= Lire 343.000 (Euro 177,14)

Ditta: Dassi Anna fu Antonio nata a Cercivento l'11 giugno 1910 (partita 140).

5) Fo. 4, mapp. 235 (ex 190/b) di are 1,92

da espropriare: mq 192

in natura: bosco

indennità:

mq 192 x L./mq 1.000

= Lire 192.000

(Euro 99,16)

Ditta: Silverio Caterina nata a Cercivento il 3 settembre 1925, comproprietaria; Silverio Maddalena nata a Cercivento il 28 gennaio 1912, comproprietaria; Silverio Maria nata a Cercivento il 24 giugno 1913, comproprietaria; (partita 1299).

Articolo 2

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2000, n. 1146.

Legge 33/2000. Acquisizione di un primo Parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che, al comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica sono destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di una agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione dell'utente finale;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, che autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), la spesa di lire 300 miliardi per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione dell'accordo di Kyoto;

VISTO l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legge, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dello stesso articolo, da emanarsi entro il 28 aprile 2000:

RILEVATO che, nella seduta del 3 marzo 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha dato parere favorevole allo schema del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente concernente l'attribuzione, a partire dall'anno 2000, delle risorse derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica destinate alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500;

CONSIDERATO quindi che è in corso di adozione, da parte del Ministero competente, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), per l'assegnazione delle provvidenze predisposte a favore dei programmi, azioni o progetti rientranti nelle fattispecie che possono essere ammessi a contributo in quanto conformi agli indirizzi individuati nello schema di decreto sopra richiamato e qui di seguito elencati:

- 1) Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti:
- a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani di traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (cofinanziamento nella misura massima del 50 per cento);
- b) nelle aree urbane come individuate nell'allegato 3 del D.M. 25 novembre 1994 e nelle zone individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico): applicazione di sistemi intelligenti di trasporto, realizzazione e potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacità di trasporto pubblico con mezzi elettrici/ibridi o gas, riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/ibridi o a gas; (cofinanziamento nella misura massima del 50 per cento);
- c) impiego nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte pubbliche di biodiesel, ETBE o di altri carburanti ad elevata efficienza (cofinanziamento nella misura massima del 60 per cento dei costi aggiuntivi);

- d) acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle Amministrazioni pubbliche e agli enti di pubblica utilità (cofinanziamento nella misura massima del 25 per cento);
 - 2) Produzione di energia da fonti rinnovabili
- a) realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento (cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento);
- 3) Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario
- a) uso efficiente dell'energia elettrica e riduzione dei consumi nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie.

In particolare i programmi potranno comprendere:

- I. effettuazione di diagnosi energetiche
- II. interventi sul patrimonio residenziale ATER e assimilati
- III. integrazione delle iniziative in corso «Contratti di quartiere» e «Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio»
- IV. promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici
- V. applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie

(cofinanziamento nella misura massima del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto);

- b) utilizzo di combustibili innovativi a basso impatto ambientale o uso efficiente dei combustibili nell'industria (cofinanziamento nella misura massima del 40% dei costi aggiuntivi);
- 4) Riduzione delle emissioni nei settori non energetici
- a) Riduzione delle emissioni di metano dagli allevamento agricoli (cofinanziamento nella misura massima del 40%);

RITENUTO opportuno individuare i soggetti autorizzati alla presentazione di programmi, azioni o progetti al fine sia di ottenere un consistente risparmio energetico e una rilevante riduzione delle emissioni di anidride carbonica sia di consentire la realizzazione di impianti che per la loro qualità e dimensione possano contribuire alla modernizzazione del sistema energetico regionale;

RITENUTO pertanto di abilitare a presentare le iniziative descritte precedentemente i seguenti soggetti:

a) le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali;

- b) le imprese, le società e gli enti esercenti servizi dei settori dell'igiene ambientale, del trasporto locale, dell'energia, dell'edilizia residenziale pubblica, della sanità, della ricerca applicata;
- c) le imprese singole o associate, i consorzi o le società di imprese.

RITENUTO che, per consentire una pronta valutazione dei programmi e progetti, è necessario specificare nella documentazione allegata alla domanda i seguenti elementi:

- a) la tipologia nella quale rientra il programma, l'azione o il progetto, tra quelle descritte precedentemente:
- b) il programma, l'azione o il progetto specifico per il quale si richiede il contributo, allegando una descrizione dettagliata comprendente il relativo stato di avanzamento, le modalità di finanziamento, i principali parametri economici che caratterizzano l'investimento (tempo di ritorno previsto (Pay back), valore attuale netto (VAN), tasso di rendimento interno (TRI), ecc.), il contributo richiesto nel rispetto dei limiti massimi sopra indicati;
- c) lo stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del programma o progetto e la relativa tempistica di attuazione;
- d) la riduzione delle emissioni di gas serra per unità di contributo richiesto, espressa in lire/kg di CO₂ evitata, quest'ultima calcolata assumendo come combustibile di riferimento il gasolio;
- e) gli ulteriori benefici ambientali ottenibili.

CONSIDERATO che, in ragione dell'articolazione delle competenze tra più Direzioni regionali, per l'acquisizione e la valutazione del complesso di programmi, azioni o progetti conformi agli indirizzi sopra richiamati, è necessario promuovere una azione interdirezionale coordinata al fine di formulare un elenco unico da proporre per il finanziamento;

CONSIDERATO che lo schema di decreto prevede l'assegnazione delle provvidenze a favore delle spese di investimento per la riduzione delle emissioni di gas serra in base al piano di riparto che il Ministero dell'ambiente predisporrà entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso sulla base delle proposte inviate dalle Regioni entro i primi 30 giorni di vigenza del decreto e che pertanto è opportuno pervenire all'acquisizione in tempo utile dei programmi, azioni o progetti da proporre al suddetto Ministero per ottenere il finanziamento;

RITENUTO di procedere alla emanazione dell'avviso, facente parte integrante del presente provvedimento, onde informare, sensibilizzare e orientare i soggetti interessati, ai fini della acquisizione di un insieme significativo dei suddetti programmi, azioni o progetti;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ufficio di piano,

all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare gli uffici regionali competenti per materia, di seguito specificati, ad acquisire i programmi, azioni o progetti conformi agli indirizzi elencati in premessa e ad espletare le relative verifiche con riferimento agli elementi integrativi ivi specificati;
- di prendere atto che, per le motivazioni di cui alle premesse, l'acquisizione dei programmi, azioni o progetti e la formulazione del relativo elenco richiedono l'azione coordinata delle seguenti amministrazioni competenti per materia:
- a) Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per la valutazione dei programmi e azioni di cui al punto 1:
- b) Direzione regionale dell'ambiente per la valutazione dei programmi e azioni di cui al punto 2;
- c) Direzione regionale dell'agricoltura per la valutazione dei programmi e azioni di cui al punto 4;
- d) Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per la valutazione dei programmi e azioni di cui ai punti 3 a) I, II, III, IV;
- e) Direzione regionale dell'industria per la valutazione dei programmi e azioni di cui ai punti 3 a) V e 3 b), ovvero Direzione regionale dell'artigianato qualora gli stessi programmi e progetti siano presentati da imprese artigiane;
- f) Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per il ricevimento dei programmi e progetti proposti dalle Comunità montane;
- g) Ufficio di piano per il necessario coordinamento e per la formulazione dell'elenco unico dei programmi, azioni o progetti da inoltrare al Ministero per la richiesta di finanziamento.
- di individuare, per le ragioni indicate nelle premesse, i seguenti soggetti abilitati alla presentazione di programmi, azioni o progetti:
- a) le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali;
- b) le imprese, le società e gli enti esercenti servizi dei settori dell'igiene ambientale, del trasporto locale, dell'energia, dell'edilizia residenziale pubblica, della sanità, della ricerca applicata;
- c) le imprese singole o associate, i consorzi o le società di imprese.
- di approvare l'avviso costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di programmi e progetti presso le direzioni regionali competenti per materia;
- di disporre la pubblicazione dell'avviso su tre quotidiani a diffusione regionale.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Avviso per la presentazione dei programmi e dei progetti ammissibili a finanziamento con i proventi della Carbon Tax relativi al 1999

L'articolo 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, autorizza l'utilizzo dei fondi 1999 della Carbon Tax volti al sostegno di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica sulla base dell'accordo di Kyoto. Il relativo decreto di attuazione, in corso di emanazione, stabilisce che 155 miliardi siano destinati al finanziamento delle proposte presentate dalle Regioni e dalle Province autonome entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso in base al Piano di riparto che il Ministero dell'ambiente predisporrà entro i successivi 30 giorni.

Stante i tempi ristrettissimi per l'acquisizione delle proposte da inoltrare al Ministero dell'ambiente al fine di partecipare al riparto dei fondi predetti, l'Amministrazione regionale invita sin d'ora i soggetti sotto specificati che intendono realizzare in Friuli-Venezia Giulia programmi o progetti, rientranti nelle fattispecie ammissibili a contributo e sotto elencate, ad inviare le domande con la massima urgenza, e comunque in tempo utile, nella considerazione dei termini di legge.

Sono abilitati a presentare i programmi e i progetti di cui ai successivi punti 1, 2, 3, e 4:

- a) le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali;
- b) le imprese, le società e gli enti esercenti servizi dei settori dell'igiene ambientale, del trasporto locale, dell'energia, dell'edilizia residenziale pubblica, della sanità, della ricerca applicata;
- c) le imprese singole o associate, i consorzi o le società di imprese.

I programmi o i progetti devono soddisfare gli indirizzi individuati nello schema di decreto e di seguito elencati:

1. RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

 a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani di traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra (cofinanziamento nella misura massima del 50 per cento);

- b) nelle aree urbane come individuate nell'allegato 3 del D.M. 25 novembre 1994 e nelle zone individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico): applicazione di sistemi intelligenti di trasporto, realizzazione e potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacità di trasporto pubblico con mezzi elettrici/ibridi o gas, riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/ibridi o a gas; (cofinanziamento nella misura massima del 50 per cento):
- c) impiego nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte pubbliche di biodiesel, ETBE o di altri carburanti ad elevata efficienza (cofinanziamento nella misura massima del 60 per cento dei costi aggiuntivi);
- d) acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle Amministrazioni pubbliche e agli enti di pubblica utilità (cofinanziamento nella misura massima del 25 per cento).
- 2. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNO-VABILI
- a) realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento (cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento).
- 3. RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE/ABITATIVO/TERZIA-RIO
- a) uso efficiente dell'energia elettrica e riduzione dei consumi nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie.

In particolare i programmi potranno comprendere:

- I. effettuazione di diagnosi energetiche
- II. interventi sul patrimonio residenziale ATER e assimilati
- III. integrazione delle iniziative in corso «Contratti di quartiere» e «Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio»
- IV. promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici
- V. applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie

(cofinanziamento nella misura massima del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto):

b) utilizzo di combustibili innovativi a basso impatto ambientale o uso efficiente dei combustibili nell'industria (cofinanziamento nella misura massima del 40% dei costi aggiuntivi).

4. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NEI SETTORI NON ENERGETICI

a) Riduzione delle emissioni di metano dagli allevamento agricoli (cofinanziamento nella misura massima del 40%).

Nella documentazione che accompagna la domanda dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a) la tipologia nella quale rientra il programma, l'azione o il progetto, tra quelle descritte precedentemente;
- b) il programma, l'azione o il progetto specifico per il quale si richiede il contributo, allegando una descrizione dettagliata comprendente il relativo stato di avanzamento, le modalità di finanziamento, i principali parametri economici che caratterizzano l'investimento (tempo di ritorno previsto (Pay back), valore attuale netto (VAN), tasso di rendimento interno (TRI), ecc.), il contributo richiesto nel rispetto dei limiti massimi sopra indicati;
- c) lo stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del programma o progetto e la relativa tempistica di attuazione;
- d) la riduzione delle emissioni di gas serra per unità di contributo richiesto, espressa in lire/kg di CO₂ evitata, quest'ultima calcolata assumendo come combustibile di riferimento il gasolio;
- e) gli ulteriori benefici ambientali ottenibili.
 - Le domande devono essere inoltrate presso:
- a) la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti Trieste, via Giulia, 75/1 per i programmi, azioni o
 progetti di cui al punto 1; informazioni presso il sig.
 Pacor (040-3774742);
- b) la Direzione regionale dell'ambiente Trieste, via Giulia, 75/1 per i programmi, azioni o progetti di cui al punto 2; informazioni presso il sig. Chiandussi (040-3774188);
- c) la Direzione regionale dell'agricoltura Udine, via Antonio Caccia, 17 - per i programmi, azioni o progetti di cui al punto 4; informazioni presso il dott. Laurino (0432-555205);
- d) la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici Trieste, via Giulia, 75/1 per i programmi, azioni o progetti di cui ai punti 3 a) I, II, III, IV; informazioni presso il sig. Fornasari (040-3774116);
- e) la Direzione regionale dell'industria Trieste, via Trento, 2 - per i programmi di competenza di cui ai punti 3 a) V e 3 b); informazioni presso l'ing. A. Tommasi (040-3775987);
- f) la Direzione regionale dell'artigianato Trieste, via Giulia, 75/1 per i programmi di competenza di cui

- ai punti 3 a) V e 3 b); informazioni presso il sig. Smrekar (040-3774834);
- g) il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna Udine, via Cussignacco, n. 38, per i programmi proposti dalle Comunità montane; informazioni presso il dott. L. Maravai (telefono 0432-555476).

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'acquisizione del parco-progetti saranno trattati nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2000, n. 1155.

Nomina della Commissione istruttoria per l'accertamento delle mansioni, ai fini della rinnovazione delle procedure di inquadramento, ai sensi della legge 312/1980, del dipendente Pertusi dott. Lucio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312, con la quale è stato disposto un nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

VISTO l'articolo 80 della predetta legge n. 312/1980, che demanda ad un'apposita «Commissione nazionale paritetica» la determinazione delle procedure di inquadramento nel nuovo assetto retributivo-funzionale, per quanto riguarda il personale non docente dell'Università;

VISTO il decreto interministeriale 10 dicembre 1980, con il quale sono stati determinati i criteri di inquadramento del personale non docente universitario ai sensi del predetto articolo 80 della legge n. 312/1980;

ATTESO che, in ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 194 di data 21 maggio 1993, si rende necessario rinnovare, da parte dell'Amministrazione regionale, le procedure relative all'inquadramento, ai sensi della citata legge n. 312/1980, del dott. Pertusi Lucio, dipendente già in servizio presso l'Opera universitaria di Trieste, ora Ente regionale per il Diritto allo studio universitario di Trieste, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 a decorrere dal 26 settembre 1997;

CONSIDERATO che il rinnovo della procedura di inquadramento nel nuovo assetto retributivo-funzionale deve essere effettuato previo rilevamento delle mansioni svolte dall'interessato, con tutte le garanzie previste dal decreto interministeriale 10 dicembre 1980;

RITENUTO pertanto di istituire un'apposita Commissione istruttoria, composta da cinque membri, al fine di effettuare le operazioni relative alla rinnovazione delle procedure di che trattasi;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la nota n. 752 del 5 giugno 1998, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Riccardo Savoia, Primo Referendario di T.A.R. per il conferimento dell'incarico di componente della Commissione istruttoria di cui trattasi;

VISTA la nota n. 8647 del 22 aprile 1998, con la quale l'Avvocato generale dello Stato ha designato l'Avvocato dello Stato Marco Meloni per l'espletamento del medesimo incarico;

VISTA la nota n. 216 del 28 aprile 1998 con la quale il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste ha segnalato il prof. Luigi Menghini, associato di Diritto del lavoro, per l'espletamento del già citato incarico;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 1016/UL-C/14.2-6922/99 dell'8 marzo 1999, con il quale, concordando con le determinazioni già assunte dai competenti Uffici dell'Amministrazione regionale e con le procedure già avviate, si invita a consultare il Consiglio di Stato;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione seconda, di data 3 novembre 1999, n. 1944/99, secondo il quale appare corretta e conforme al Decreto Interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro di data 10 dicembre 1980 la procedura sino ad ora istruita dall'Amministrazione regionale;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione istruttoria per la rinnovazione delle procedure di inquadramento nel nuovo assetto retributivo-funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla posizione del dott. Lucio Pertusi;

all'unanimità

DELIBERA

- A) Di procedere alla nomina della Commissione istruttoria per la rinnovazione delle procedure di inquadramento nel nuovo assetto retributivo-funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla posizione del dott. Lucio Pertusi, come sottospecificato:
- dott. Drabeni Giorgio, Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, con funzioni di Presidente:
- 2) dott. Vaccher Giuseppe, Direttore dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste;
- 3) dott. Savoia Riccardo, Primo Referendario del

- T.A.R. della Lombardia, esperto in materie giuridiche, estraneo all'Amministrazione regionale;
- 4) avv. Meloni Marco, Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, esperto in materie giuridiche, estraneo all'Amministrazione regionale;
- 5) prof. Menghini Luigi, associato di Diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste, esperto in materie giuridiche, estraneo all'Amministrazione regionale.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Schiafini Sergio, dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di consigliere.

B) Di assegnare ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione regionale, per ciascuna seduta, un gettone di presenza che, per la particolare complessità degli adempimenti richiesti, viene fissato, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, in lire 200.000.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Ligosullo. Avviso di adozione della variante n. 5 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 29 dicembre 1999 il Comune di Ligosullo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 5 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale e della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 10 del 12 aprile 2000 il Comune di Sauris ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 15 al Piano regolatore generale e della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Annonaria Udinese.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 13 marzo

2000, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Annonaria Udinese ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Udine Sud/Ovest relativa alla proprietà della Casa di cura «Città di Udine».

Con deliberazione consiliare n. 31 del 13 marzo 2000, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Udine Sud/Ovest relativa alla proprietà della Casa di cura «Città di Udine» ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regione 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999. Agenzia regionale per l'impiego. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2000.

(Deliberazione n. 15 del 20 dicembre 1999 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 290 dell'11 febbraio 2000).

in Lire

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	
Titolo I	11.500.000.000	29.500.000.000	
Titolo II	260.500.000	1.081.896.396	
Titolo III	0	0	
Titolo IV			
Riscossione crediti	0	0	
Altre entrate	0	0	
Totale Titolo IV	0	0	
Totale entrate finali	11.760.500.000	30.581.896.396	
Titolo V	0	0	
Titolo VI	1.110.000.000	1.110.000.000	
Totale	12.870.500.000	31.691.896.396	
Avanzo di amministrazione	1.895.485.026	0	
Fondo iniziale di cassa	0	7.617.029.978	
Totale complessivo	14.765.985.026	39.308.926.374	

SPESA	COMPETENZA	CASSA	
Titolo I			
Ammortamenti	0	0	
Altre spese	12.610.985.026	32.559.090.217	
Totale Titolo I	12.610.985.026	32.559.090.217	
Titolo II			
Partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive	0	0	
Altre spese	1.045.000.000	5.639.836.157	
Totale Titolo II	1.045.000.000	5.639.836.157	
Totale spese finali	13.655.985.026	38.198.926.374	
Titolo III	0	0	
Titolo IV	1.110.000.000	1.110.000.000	
Totale	14.765.985.026	39.308.926.374	
Disavanzo di amministrazione	0	0	
Totale complessivo	14.765.985.026	39.308.926.374	

in Euro

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Titolo I	5.939.254,34	15.235.478,52	Titolo I		
Titolo II	134.537,02	558.752,86	Ammortamenti	0	0
Titolo III	0	0	Altre spese	6.513.030,22	16.815.366,77
Titolo IV			Totale Titolo I	6.513.030,22	16.815.366,77
Riscossione crediti	0	0	Titolo II		
Altre entrate	0	0	Partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non		
Totale Titolo IV	0	0	produttive	0	0
			Altre spese	539.697,46	2.912.732,29
			Totale Titolo II	539.697,46	2.912.732,29
Totale entrate finali	6.073.791,36	15.794.231,38	Totale spese finali	7.052.727,68	19.728.099,06
Titolo V	0	0	Titolo III	0	0
Titolo VI	573.267,16	573.267,16	Titolo IV	573.267,16	573.267,16
Totale	6.647.058,52	16.367.498,54	Totale	7.625.994,84	20.301.366,22
Avanzo di amministrazione	978.936,32	0	Disavanzo di amministrazione	0	0
Fondo iniziale di cassa	0	3.933.867,68			
Totale complessivo	7.625.994,84	20.301.366,22	Totale complessivo	7.625.994,84	20.301.366,22

Legge regionale 7/1999. Ente tutela pesca. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

(Deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2000 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 16 marzo 2000).

in Lire Parte I

Entrate						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertam.	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
Titolo 1	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0
Titolo 2	2.919.000.000	2.778.101.329	2.862.887.016	2.984.000.000	3.185.716.191	2.856.369.446
Titolo 3	10.000.000	52.390.000	55.130.000	10.000.000	61.390.000	64.130.000
Titolo 4	140.000.000	140.000.000	140.533.426	280.000.000	280.533.426	70.266.713
Titolo 5	0	0	0	0	0	0
Titolo 6	173.000.000	183.000.000	154.287.697	173.000.000	183.000.000	154.183.477
Totale entrate	3.242.000.000	3.453.491.329	3.212.838.139	3.447.000.000	4.010.639.617	3.144.949.636
Avanzo di amministrazione	60.000.000	514.573.143	0	0	0	0
Fondo iniziale di cassa	0	0	0	163.000.000	690.197.255	0
Totale compl. entrate	3.302.000.000	3.968.064.472	3.212.838.139	3.610.000.000	4.700.836.872	3.144.949.636

'nг	Te.	

Spese						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
Titolo 1	2.766.000.000	3.104.414.800	2.827.484.839	3.040.000.000	3.396.190.020	2.771.064.064
Titolo 2	226.000.000	552.649.672	471.128.724	260.000.000	971.604.906	555.044.977
Titolo 3	137.000.000	128.000.000	127.282.242	137.000.000	128.000.000	127.282.242
Titolo 4	173.000.000	183.000.000	141.229.758	173.000.000	205.041.946	155.201.260
Totale spese	3.302.000.000	3.968.064.472	3.567.125.563	3.610.000.000	4.700.836.872	3.608.592.543
Totale compl. spese	3.302.000.000	3.968.064.472	3.567.125.563	3.610.000.000	4.700.836.872	3.608.592.543

in Euro

Parte I

Entrate						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertam.	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
Titolo 1	0	154.937,0697	0	0	154.937,0697	0
Titolo 2	1.507.537,688	1.434.769,598	1.478.557,751	1.541.107,387	1.645.285,105	1.475.191,707
Titolo 3	5.164,568991	27.057,17694	28.472,26885	5.164,568991	31.705,28904	33.120,38094
Titolo 4	72.303,96587	72.303,96587	72.579,45741	144.607,9317	144.883,4233	36.289,72871
Titolo 5	0	0	0	0	0	0
Titolo 6	89.347,04354	94.511,61253	79.662,94556	89.347,04354	94.511,61253	79.629,12042
Totale entrate	1.674.353,267	1.783.579,423	1.659.292,423	1.780.226,931	2.071.322,5	1.624.230,937
Avanzo di amministrazione	30.987,41395	265.754,8498	0	0	0	0
Fondo iniziale di cassa	0	0	0	84.182,47455	356.457,1341	0
Totale compl. entrate	1.705.340,681	2.049.334,273	1.659.292,423	1.864.409,406	2.427.779,634	1.624.230,937

Parte II

Spese						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
Titolo 1	1.428.519,783	1.603.296,441	1.460.274,052	1.570.028,973	1.753.985,766	1.431.135,154
Titolo 2	116.719,2592	285.419,7359	243.317,6799	134.278,7938	501.792,0569	286.656,8077
Titolo 3	70.754,59518	66.106,48308	65.735,79201	70.754,59518	66.106,48308	65.735,79201
Titolo 4	89.347,04354	94.511,61253	72.939,08288	89.347,04354	105.895,3276	80.154,76147
Totale spese	1.705.340,681	2.049.334,273	1.842.266,607	1.864.409,406	2.427.779,634	1.863.682,515
Totale compl. spese	1.705.340,681	2.049.334,273	1.842.266,607	1.864.409,406	2.427.779,634	1.863.682,515

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO TRIESTE

Estratto dell'avviso di vendita dell'immobile sito in Comune di Trieste, via Sara Davis.

L'Amministrazione regionale intende procedere all'alienazione a trattativa privata, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 22 dicembre 1971, n. 57, articolo 6, dell'immobile sito in Comune di Trieste, via Sara Davis, tavolarmente individuato in C.C. di Scorcola, P.T. 2559, p.c.n. 282 (terreno edificabile di mq. 743), valutato in lire 136.414.800, I.V.A. esclusa.

Gli interessati che avessero intenzione di essere invitati a presentare offerta d'acquisto potranno all'uopo rivolgere formale istanza scritta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio gestione immobili, via Carducci, 6 - Trieste entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 maggio 2000, dove potranno anche essere assunte le informazioni relative alla presente alienazione.

Trieste, 3 maggio 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI: dott. Silvano Iacuz

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (Udine)

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di terreni e fabbricati.

Il giorno 6 giugno 2000, alle ore 9.00, presso la sede comunale in Cividale del Friuli, corso P. d'Aquileia, n. 2, nella sala riunioni al piano terra, si procederà mediante asta pubblica, ad unico incanto, con il metodo di cui alla lettera c), articolo 73, del R.D. n. 827/1924, all'alienazione di alcuni beni immobili di proprietà comunale. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta e tutta la documentazione richiesta nel bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente alla gara.

Per informazioni, visione degli atti di stima e richiesta di copia del bando di gara gli interessati potranno ri-

volgersi all'Unità operativa patrimonio del Comune (0432/731326).

Cividale del Friuli, lì 27 marzo 2000

IL RESPONSABILE U.O. AMBIENTE-ECOLOGIA-SANITÀ-PATRIMONIO: arch. Antonio Pitocco

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA (Gorizia)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'appalto del servizio di nettezza urbana nei Comuni di Fogliano Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco e Doberdò del Lago-Doberdob.

(articolo 6, comma 2, lettera a), decreto legislativo 157/1995).

- 1. *Amministrazione appaltante*: Comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia), via San Michele, n. 11, 34070, telefono 0481-489940, fax 0481-488928.
- 2. Descrizione del servizio e luogo di esecuzione: appalto del servizio di nettezza urbana nei Comuni di Fogliano Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco e Doberdò del Lago-Doberdob (omissis) categoria di servizi n. 16, n. di riferimento C.P.C. 94.
- 3. *Riferimenti normativi:* legge regionale 30/1987, decreto legislativo 157/1995, decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche.
 - 4. Durata dell'appalto: 3 anni dall'1 luglio 2000.
- 5. Termine e modalità di presentazione delle offerte: per partecipare all'asta i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, direttamente, a mezzo posta o a mezzo corriere espresso, un piego sigillato contenente l'offerta, contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, consistente nel modulo «lista dei servizi oggetto dell'appalto» allegato (omissis). L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 26 giugno 2000 all'Ufficio protocollo del Comune di Fogliano Redipuglia. Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non è ammessa la presentazione di offerte parziali.
- 6. Apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà il giorno martedì 27 giugno 2000, alle ore 11.00, nella sede municipale del Comune di Fogliano Redipuglia, presso la sala del Consiglio comunale.
- 7. Soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte: sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone da questi espressamente delegate.
- 8. Cauzioni: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara (lire 39.170.600 Euro

20.229,93); cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, da prestarsi con le modalità di cui all'articolo 11 del capitolato.

- 9. Finanziamento e pagamento: il servizio è finanziato con fondi di bilancio delle amministrazioni e i pagamenti avverranno con le modalità di cui all'articolo 15 del capitolato.
- 10. Raggruppamenti d'impresa: è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le norme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Le singole imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della certificazione di qualità ISO 9002. La valutazione dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo decreto verrà effettuata con riferimento al raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà essere in possesso di almeno il 60% dei requisiti richiesti. (omissis).
- 11. Documentazione da allegare all'offerta: nel piego di invio, oltre all'offerta, dovranno accludersi, a pena di esclusione dalla gara la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara (omissis) e le dichiarazioni (omissis) contenenti le attestazioni di cui ai moduli allegati al presente bando.
- 12. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con l'ammissione delle sole offerte comportanti un prezzo inferiore a quello posto a base di gara; l'importo complessivo triennale previsto dell'appalto è di lire 1.958.529.825 (pari ad Euro 1.011.496,24) esclusi oneri fiscali. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua.
- 13. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato all'offerta: 180 giorni.
- 14. Il presente bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 3 maggio 2000. Le copie del capitolato e dei documenti complementari dovranno essere richieste all'Ufficio tecnico del Comune di Fogliano Redipuglia, entro il termine ultimo del 19 giugno 2000, dietro pagamento del costo di riproduzione.

Fogliano Redipuglia, 3 maggio 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: geom. Giovanni Donnini

• Allegati: (omissis)

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser.

Si rende noto che il giorno 9 giugno 2000, alle ore 11.00, presso la sede municipale di Gemona del Friuli, nell'Ufficio del Segretario generale, in piazza Municipio, n. 1, si svolgerà il pubblico incanto, diviso in due lotti, per la fornitura di carta per fotocopiatori e stampanti ad aghi e laser del Comune e delle scuole di Gemona del Friuli.

Le caratteristiche e i quantitativi della carta oggetto dell'asta pubblica sono specificamente descritti nel relativo bando di gara.

Copia della documentazione di cui sopra, potrà essere richiesta presso l'Ufficio provveditorato del Comune di Gemona, durante le ore d'ufficio (telefono 0432/973243).

L'asta si svolgerà con il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso per ciascun lotto, al sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 358/1992, come modificato da decreto legislativo n. 402/1998 (prezzo più basso).

Il termine di presentazione della offerte è fissato per il giorno 8 giugno 2000.

Gemona del Friuli, 4 maggio 2000

IL RESPONSABILE PROVVEDITORATO: dott.ssa Annamaria Bianchini

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia)

Estratto del bando di gara per la fornitura di generi alimentari vari, frutta e verdura, carne e salumi, pane e latte e pesce, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

Il Comune di Ronchi dei Legionari indice asta pubblica per quanto sottoindicato:

1) Fornitura di generi alimentari vari per le necessità delle mense della casa albergo, delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

Importo base: lire 87.000.000 (Euro 44.931,75) I.V.A. inclusa.

 Fornitura di frutta e verdura per le necessità delle mense della casa albergo, delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

Importo base: lire 46.000.000 (Euro 23.757,01) I.V.A. inclusa.

3) Fornitura di carni e salumi per le necessità delle mense delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

Importo base: lire 58.000.000 (Euro 29.954,50) I.V.A. inclusa.

4) Fornitura di pane e latte per le necessità delle mense delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

Importo base: lire 42.000.000 (Euro 21.691,18) I.V.A. inclusa.

5) Fornitura di pesce per le necessità delle mense delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001.

Importo base: lire 21.500.000 (Euro 11.103,82) I.V.A. inclusa.

L'asta si terrà il giorno 7 giugno 2000, alle ore 11.00, presso il Comune di Ronchi dei Legionari, piazza Unità, n. 1.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera b), decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 giugno 2000 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Ronchi dei Legionari, piazza Unità, n. 1.

Le ditte interessate possono chiedere copia del bando di gara e copia del capitolato generale d'appalto nonché chiedere ulteriori informazioni a: Comune di Ronchi dei Legionari, piazza Unità, n. 1 - 34077 Ronchi dei Legionari - telefono 0481/477228, fax 0481/779200 - Ufficio economato/provveditorato.

Ronchi dei Legionari, 10 maggio 2000

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Franca Manià

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S. TRIESTE

Avviso di gara d'appalto mediante pubblico incanto per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell'Ente.

L'Istituto triestino per interventi sociali, con sede in via Pascoli, 31, 34129 Trieste, telefono 040/3736210, fax 040/3736220, indice una gara d'appalto mediante pubblico incanto per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell'Ente. L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 358/1992 e successive integrazioni.

Le offerte dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 giugno 2000. I requisiti e le modalità di partecipazione alla gara sono analiticamente indicati nel capitolato speciale d'appalto e nel

bando di gara che possono essere richiesti alla Segreteria dell'Ente.

Trieste, 27 aprile 2000

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Paolo Sbisà

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

Bando di pubblico incanto per l'appalto dei lavori di messa a norma e risanamento dell'immobile denominato «Villa Bazzoni», già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2000. Avviso di rettifica.

Si rende noto che a rettifica di quanto stabilito nel bando di gara avente ad oggetto il pubblico incanto per l'appalto dei lavori di messa a norma e risanamento dell'immobile denominato «Villa Bazzoni» di proprietà dell'Osservatorio astronomico di Trieste, il termine per l'esecuzione dei lavori indicato alla pagina 2, punto 7 è stabilito in giorni 720 anziché 450. Fermo il resto.

Trieste, 5 maggio 2000

IL DIRETTORE: prof. Fabio Mardirossian

COMUNE DI RIVIGNANO (Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo all'ampliamento del Piano degli insediamenti produttivi.

IL SINDACO

del Comune di Rivignano ai sensi e per gli effetti del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 34 del 20 aprile 2000, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo all'ampliamento del Piano degli insediamenti produttivi;
- che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo di tutti i suoi elaborati e della deliberazione consiliare, è depositato presso la Segreteria comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a sabato nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 22 maggio 2000;
- che entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio di protocollo del Comune. Nel me-

desimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente;

 in luogo dell'inserzione su almeno un quotidiano locale, e durante tutto il periodo di pubblicazione sopraindicato, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Dalla Residenza municipale, 27 aprile 2000

IL SINDACO: Paolo Battistutta

COMUNE DI SPILIMBERGO

(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato lottizzazione «Michelangelo».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 40 del 18 aprile 2000, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, il Consiglio comunale ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea C1, comparto n. 5, sita nel capoluogo tra via Michelangelo e la S.S. 464.

La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio segreteria comunale per trenta giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da lire 20.000.

Spilimbergo, 26 aprile 2000

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ing. Luciano Davanzo

ISTITUTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE - I.R.Fo.P.

TRIESTE

Deliberazione del Commissario dell'I.R.Fo.P 21 aprile 2000, n. 22. Legge 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 22, comma 3 bis; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, articolo 5, comma 3. Individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e del-

le operazioni eseguibili da parte dell'Istituto regionale per la formazione professionale.

IL COMMISSARIO DELL'I.R.Fo.P.

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con il quale sono state introdotte specifiche disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, così come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

VISTO l'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

VISTI gli articoli dal 220 al 225 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, e loro successive modificazioni;

ATTESO che l'esercizio delle funzioni assegnate all'Istituto regionale per la formazione professionale dall'articolo 29 della citata legge regionale 42/1978 può comportare la necessità di procedere al trattamento di dati personali di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

ATTESO che tale trattamento viene posto in essere nell'espletamento dell'attività istituzionale al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate nell'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

CONSIDERATO inoltre che per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 29 della citata legge regionale 42/1978 l'Istituto regionale per la formazione professionale si avvale di personale ad esso assegnato dall'Amministrazione regionale, nonché di quello assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 48, e successive modificazioni, della precitata legge regionale 76/1982;

ATTESO che l'Istituto regionale per la formazione professionale deve pertanto provvedere agli adempimenti connessi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale assunto dall'Ente medesimo, nonché alle attribuzioni demandate dall'Amministrazione regionale per il personale da essa assegnatogli;

CONSIDERATO che tali adempimenti comportano la necessità di procedere al trattamento di dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativi alla gestione delle presenze del personale sopracitato;

ATTESO che detti trattamenti vengono effettuati al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

ATTESO che l'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, dispone che nei casi in cui è specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite dei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente;

VISTE le istruzioni per l'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 impartite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta con circolare n. 17/1999 del 27 dicembre 1999;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione specifica dei tipi di dati sensibili e delle operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 29 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, così come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e di quelle assegnate dall'articolo 48, e successive modificazioni, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 nonché dagli articoli dal 220 al 225 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, e loro successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare il Capo II del Titolo III che detta «Norme concernenti l'Istituto regionale per la formazione professionale - I.R.Fo.P.: ulteriori modificazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, ed in particolare l'articolo 8 dove si prevede la decadenza degli organi dell'Istituto di cui all'articolo 30 della precitata legge regionale 42/1978, ed il subentro nelle loro competenze di un Commissario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale;

VISTO ancora l'articolo 9 della menzionata legge regionale 11/1999 che delinea gli adempimenti del Commissario;

VISTO il D.P.G.R. 21 maggio 1999, n. 0165 con il quale l'avv. Carmelo Tonon viene nominato Commissario dell'Istituto regionale per la formazione professionale;

DELIBERA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate all'Istituto regionale per la formazione professionale dall'articolo 29 della legge regionale 18

maggio 1978, n. 42, così come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76:

- a) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli allievi dell'Istituto risultante dalla presentazione di certificato medico. Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione in archivi cartacei, comunicazione agli Enti previdenziali ed alle Autorità di pubblica sicurezza, comunicazione alla Direzione regionale della formazione professionale ed in caso di contenzioso o di necessità di difesa all'Ufficio legislativo e legale della Regione;
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate all'Istituto regionale per la formazione professionale dall'articolo 48, e successive modificazioni, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 nonché dagli articoli dal 220 al 225, e loro successive modificazioni, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7:
 - a) Dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti del personale dipendente dall'Istituto od assegnato dall'Amministrazione regionale risultante dalla richiesta di aspettativa dal lavoro o dai giustificativi di assenza. Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione in archivi cartacei ed automatizzati, comunicazione alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale ed in caso di contenzioso o di necessità di difesa all'Ufficio legislativo e legale della Regione.
 - b) Dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati del personale dipendente dall'Istituto od assegnato dall'Amministrazione regionale risultante dalla delega rilasciata per l'effettuazione della ritenuta sullo stipendio a favore del sindacato medesimo o dai giustificativi di assenza per riunioni od assemblee. Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione in archivi cartacei ed automatizzati, comunicazione alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale ed in caso di contenzioso o di necessità di difesa all'Ufficio legislativo e legale della Regione.
 - c) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del personale dipendente dall'Istituto od assegnato dall'Amministrazione regionale, o dei relativi familiari, risultante dalla presentazione di certificato medico. Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione in archivi cartacei ed automatizzati, comunicazione agli Enti previdenziali ed alle Autorità di pubblica sicurezza, comunicazione alla Direzione regionale della Organizzazione e del personale ed in caso di contenzioso o di necessità di difesa all'Ufficio legislativo e legale della Regione.

d) Dati personali idonei a rivelare la convinzione religiosa del personale dipendente dall'Istituto od assegnato dall'Amministrazione regionale risultante dalla richiesta di congedo per festività religiose. Operazioni eseguibili: raccolta, registrazione, conservazione in archivi cartacei ed automatizzati, comunicazione alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale.

IL COMMISSARIO: avv. Carmelo Tonon

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo da assegnare all'Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli.

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 56 del 4 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente pianta organica:

- RUOLO AMMINISTRATIVO
- profilo professionale: dirigente amministrativo
- posizione funzionale: dirigente amministrativo
- posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

 nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso; nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;
- b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondenti alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifica funzionale di settimo, ottavo o nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Prove di esame:

- a) prova scritta:
 su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
- b) prova teorico pratica:
 predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio;
- c) prova orale:
 vertente sulle materie oggetto della prova scritta
 nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabi lità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il setto re sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legi slazione sociale, elementi di economia politica e

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

- Francese
- Inglese
- Tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - l'accertamento della idoneità fisica all'impiego con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174):
- c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;
- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

 originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al combinato disposto dalla legge 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 1 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 73.

- 1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.
 - 2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.
- 3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici, di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.
 - 4. Titoli di carriera:
- a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
- b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno.
- 5. Titoli accademici di studio:
- a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
- b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- 6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. n. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo I della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alla riserva di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

- 5 Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

 versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

 devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Uffmcio protocollo generale - Via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal com-

petente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda Sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al 1º comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari ed alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza non medica del 5 dicembre 1996.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complemen-

tari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzmoni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed Assunzioni - I piano (telefono 0432/553030 e 0432/553029) - Via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE f.f. dott. Alberto Piotrowski

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

	l sottoscritt (a)
	CHIEDE
all	di essere ammess al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare 'Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli bandito il con avviso n /M.I.
	A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
_	di essere nat a
_	di risiedere a , via , via , n ;
_	di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana

_	iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo:
-	di non aver mai riportato le condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:
-	di essere in possesso del diploma di laurea in
_	di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
	• anzianità di servizio di cinque anni nella posizione funzionale di
-	di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
-	di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
_	di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo (d) - allegare documentazione probatoria
	;
-	di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
-	che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
	- sig
	via
	cap. n città
	telefono n
che	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente:
	DICHIARA INOLTRE
tob	* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 otre 1998, n. 403.
cui	Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.
ser	Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta nplice.
	Luogo e data,
	(firma autografa e non autenticata)

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di personale non laureato del ruolo sanitario - tecnico di radiologia medica.

In attuazione della deliberazione 20 aprile 2000 n. 276, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente pianta organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: operatore professionale sanitario
- personale tecnico sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica
- posti n. 1
- categoria C (fascia base).

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 come modificato dal Decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal Decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 - integrato e modificato con Decreto 3 dicembre 1982, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo presente le precisazioni contenute nella circolare 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le disposizioni per l'espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di tecnico di radiologia medica;
- b) iscrizione all'albo professionale dei tecnici di radiologia, attestata da certificato rilasciato in data non

anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza dell'avviso pubblico.

Prove di esame:

- a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. La prova potrà consistere in appositi test bilanciati in conformità ai principi previsti dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994;
- b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

A mente dell'articolo 36 ter del Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- Francese
- Inglese
- Tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - l'accertamento della idoneità fisica all'impiego con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;

- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 dicembre 1998, n. 403;
- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
 n. 15 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap,
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione oltre che del consenso all'uso dei dati determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia non autenticata, un documento in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, secondo le modalità di cui al combinato disposto della legge n. 127/1997 e dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del bando od in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri generali previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare quanto previsto dall'articolo 84 e dall'articolo 76 del D.M. 30 gennaio 1982.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 50 punti per i titoli;

- 50 punti per le prove di esame.
 - I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- 1) titoli di carriera punti 25;
- 2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti 15;
- 3) curriculum formativo e professionale punti 10.
 - 1) Titoli di carriera:
- a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore, punti 1,80 per anno.
 Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati in posizione funzionale superiore;
- b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno.
 - 2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:
- a) diploma di laurea, punti 2.

Il restante punteggio è attribuito dalla Commissione con motivata relazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'articolo 10 del D.M. 30 gennaio 1982.

3) Curriculum formativo e professionale:

È valutato in base ai criteri indicati nell'articolo 10 del D.M. 30 gennaio 1982.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini delle valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Regolamento di attuazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine di rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

 versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 - sede di Udine - Servizio di tesoreria.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

 devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - Via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4
 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Colugna n. 50 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal competente organo dell'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido. 10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 91 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che in caso in cui alcuni candidati ottengano a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della sanità 1º settembre 1995 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, del C.C.N.L. di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto della sanità 1º settembre 1995.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per il comparto della sanità 1º settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente

bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - I piano (telefono 0432-553030 e 553029) - Via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.: dott. Alberto Piotrowski

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Colugna, n. 50
33100 Udine

33	100 Udine
	.l. sottoscritt (a)
	CHIEDE
nic	di essere ammess al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di operatore professionale sanitario (tecco sanitario di radiologia medica) bandito il con avviso n /M.I.
	A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:
_	di essere nat a
_	di risiedere a , via , n ;
-	di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
-	di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo:
-	di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:
);
-	di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma/laurea)
_	di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
	• diploma di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito il
	• di essere iscritt al Collegio dei tecnici di radiologia di al n;

_	di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
_	di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le
	seguenti pubbliche amministrazioni:
	pubblico impiego);
-	di essere dispost ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
-	di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
-	che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
	- sig
	via/piazza
	cap. n città
	telefono n
	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente:
• •	(d)
	DICHIARA INOLTRE
tob	* che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 otore 1998, n. 403.
cui	Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in caso di false dichiarazioni.
ser	Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta nplice.
	Luogo e data,
	(firma autografa e non autenticata)
	······································

* NOTA BENE: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera scelta tra quelle proposte.